

Il nostro Paese

STAN

**SOCIETÀ
TICINESE
PER L'ARTE
E LA NATURA**

Benedetto Antonini	p. 3	Editoriale Buon Anno europeo del patrimonio culturale
Riccardo Bergossi	p. 4	Tema STAN dell'Anno – Pianificazione e urbanistica Le tutele cantonali per i beni culturali di Lugano
Benedetto Antonini	p. 10	Una sfida per il 2018: salvare il nucleo storico di Novazzano
Tiziano Fontana	p. 18	La salvaguardia dei nuclei storici
Giosanna Crivelli	p. 24	La grande illusione (e delusione)
Tiziano Fontana	p. 26	Tema STAN – Giardini storici Il Parco violato di Villa dei Cedri
Benedetto Antonini	p. 34	Temi STAN L'attuale crisi estetica è figlia della crisi etica
avv. dott. Giorgio De Biasio	p. 36	Noterelle giuridiche Diritto di ricorso in materia pianificatoria
Tiziano Fontana	p. 44	Natura Uomini e ambiente nell'evoluzione storica
Fabio Guarneri	p. 48	Natura – Alleanza Territorio e Biodiversità La Charta dei giardini porta la natura anche in città
Orio Galli	p. 54	Lettere dei lettori Parliamo per una volta di cimiteri
Nicoletta Locarnini	p. 56	Invito alla visita Alcune mostre irrinunciabili
Ufficio federale della cultura	p. 58	Anno del Patrimonio 2018 – Ufficio federale della cultura Partecipate al concorso di idee sul Patrimonio!
Paolo Camillo Minotti	p. 59	In memoria In ricordo dell'arch. Oscar Hofmann
Mattia Cavadini	p. 60	In memoria Quel giorno sul Generoso
Tiziano Fontana	p. 62	In memoria Giosanna Crivelli

In copertina:

Meride. Foto: Renato Quadroni

Impressum: Rivista trimestrale fondata nel 1949 organo della Società ticinese per l'arte e la natura – STAN già Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali e artistiche, fondata nel 1908. Sezione ticinese di Heimatschutz Svizzera www.stan-ticino.ch.
Comitato di redazione: Benedetto Antonini, Tiziano Fontana e Stefano Baragiola **Contatti:** STAN, via Borghese 42, 6601 Locarno, Tel. 091 751 16 25, info@stan-ticino.ch. **Concetto grafico:** marco tanner, creative consulting, 6992 cimo. **Conto corrente postale:** Società ticinese per l'arte e la natura, 69-862-3. **Abbonamento annuo:** Abbonamento + quota sociale **STAN** Fr. 60.–. Comuni piccoli, Parrocchie, ecc. Fr. 60.– Sostenitore, Comuni, Società a partire da Fr. 100.– Scuole, studenti Fr. 30.– Estero Fr. 60.– **Numero separato** Fr. 8.–. **Tiratura:** 1250 copie. **Stampa:** Fontana Print S.A., C.P. 231, 6963 Pregassona.

La rivista esce anche grazie al contributo di



STAN, Sezione ticinese di



Buon Anno europeo del patrimonio culturale

Benedetto Antonini

In questo terzo numero del 2017 vorremmo dare solo buone notizie e per fortuna qualcuna la possiamo esporre, ma non solo.

Particolarmente voluminoso, il presente quaderno dedica numerose pagine a riflessioni molto significative come quelle del testo di Giorgio De Biasio, il quale, nonostante il titolo modesto, offre argomenti giuridici di grande spessore e utilità per professionisti, ma anche per laici. Attiro, in seguito, l'attenzione sull'esposizione dei motivi fondamentali che spingono la STAN a stare in lite, non solo a Novazzano, per tentare il possibile per salvaguardare la sostanza storica di questo Cantone. Questo testo è compendiato con quello dedicato partitamente ai nuclei storici e con quello che mette in relazione etica ed estetica.

Quasi per non dimenticare che nel 2016 abbiamo celebrato l'anno del giardino, riprendiamo il discorso esponendo obiettivi e conseguenze della Charta dei giardini, testo che ci impegna tutti, ma soprattutto le autorità comunali, a salvaguardare integralmente i pochi giardini storici pervenutici, ma anche a investire perché nuove oasi di biodiversità sorgano nelle immediate vicinanze delle zone residenziali. È questa una necessità che deriva immediatamente dal tanto declamato principio della densificazione insediativa.

A proposito di buone notizie citiamo, ad esempio, le autorità della Città di Bellinzona le quali hanno promosso e accettato la variante di PR che tutela numerosi edifici privati, per lo più case borghesi d'inizio Novecento, la cui esistenza, in mancanza di un'opportuna tutela formale, sarebbe costantemente minacciata. Particolarmente significativa è la tutela dell'intero quartiere San Giovanni che, con il quartiere nuovo di Locarno, costituisce indubbiamente il miglior esempio di espansione urbanistica dall'inizio del ventesimo secolo ai giorni nostri. Al loro indirizzo esprimiamo un plauso. La petizione lanciata dalla STAN, intitolata «Salviamo le belle ville di Bellinzona», di certo, ha contribuito a questo successo e ne andiamo fieri. È giusto rilevare che il Legislativo del nuovo comune, approvando il messaggio ha incitato il Municipio a estendere l'attenzione e la cura pianificatoria alle altre sezioni del territorio. Leggiamo, inoltre che si è celebrato il ventesimo compleanno dell'azione per la valorizzazione del villaggio di Brontallo. Esprimiamo le nostre congratulazioni, poiché il risultato molto positivo è sotto gli occhi di tutti. Parimenti vogliamo sottolineare la bontà dell'opera di quel gruppo di sensibili e volenterosi citta-

dini che si è dato il compito di salvaguardare e valorizzare i Monti di Rima, estendendo la sua azione oltre gli edifici, occupandosi di tutte le manifestazioni antropiche che hanno fatto di quel monte un paesaggio di eccezionale bellezza. Inoltre, non possiamo che rallegrarci che il Tribunale federale ha condiviso l'opinione di chi si è battuto per impedire la realizzazione del secondo progetto che avrebbe deturpato il nucleo di Gandria e speriamo che Lugano ora abbia il coraggio di modificare finalmente il PR, in modo da chiudere la porta alle ambizioni di nuovi inutili progetti.

Ci piace pure esprimere la soddisfazione della STAN per l'attribuzione della laurea «honoris causa» agli architetti Bruno Reichlin e Fabio Reinhart da parte del Politecnico federale di Zurigo, entrambi architetti ticinesi. Fabio, in particolare, professionista e docente molto sensibile è vicino agli ideali che promuove la STAN, alla quale offre sovente la sua consulenza.

La STAN nutre fondate speranze nel successo dell'incipiente Anno europeo del patrimonio culturale. Con il sostegno di Heimatschutz Svizzera ha predisposto un programma di ben 14 visite del territorio che saranno ampiamente divulgate – i soci riceveranno il programma personalmente – per il tramite di un apposito opuscolo nazionale pubblicato da Heimatschutz. Incitiamo, inoltre, soci e non soci a informarsi sulle condizioni del concorso lanciato dalla Confederazione nel medesimo ambito e a prendervi parte. (V. testo pag. 58)

Meno rallegranti sono, per contro, la timidezza degna di tempi passati, con la quale il Comune di Lugano e quello di Locarno stanno affrontando il tema della tutela dei beni culturali d'importanza locale. I loro inventari sono gravemente lacunosi e non mancheranno di concedere spazio per ulteriori dolorose perdite per il loro patrimonio storico. Analogamente ci preoccupa la lentezza nel portare avanti la modifica della Legge sui beni culturali, nel rispetto della volontà popolare espressa ben tre anni orsono con quasi 15'000 firme apposte a sostegno dell'iniziativa legislativa generica «Un futuro per il nostro passato».

Da ultimo, ma non per importanza, esprimiamo la nostra riconoscenza a Oscar Hofmann e a Giosanna Crivelli per il loro operato e manifestiamo la nostra profonda tristezza per la loro dipartita. Due persone che hanno dedicato senza lesinare competenza professionale ed energia alla conoscenza, alla difesa e alla valorizzazione di un territorio, il nostro, che merita amore, rispetto e cura.

Le tutele cantonali per i beni culturali di Lugano

Riccardo Bergossi



Catalogo dei monumenti protetti pubblicato da Francesco Chiesa nel 1928

Durante lo scorso mese di aprile, secondo le competenze stabilite dalla vigente Legge sulla protezione dei beni culturali, il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore di Lugano concernente i beni culturali, relativa alle sezioni di Lugano, Castagnola e Brè. Così facendo, il Governo ha dato il suo avallo all'elenco di edifici scelti dal Consiglio comunale di Lugano per una tutela a livello locale e, congiuntamente, ha istituito la protezione effettiva per i beni ai quali, nel corso della stessa procedura, la Commissione e l'Ufficio dei beni culturali hanno voluto riconoscere un pregio degno di una tutela cantonale.

Ricordiamo che la legge entrata in vigore il 13 maggio 1997, che ha sostituito la precedente del 1946, prevede due categorie di tutele, quelle cantonali, nelle quali rientrano i beni scelti dalla Commissione dei beni culturali, la cui tutela è decisa dal Consiglio di Stato, e quelle locali di cui fanno invece parte beni segnalati dai municipi, che, coadiuvati da pianificatori, determinano elenchi di oggetti che con apposito messaggio sono sottoposti all'approvazione dei Consigli comunali, necessaria per dare avvio a una procedura di variante dei piani regolatori comunali che contempli le tutele. Per entrambe le categorie di beni, infatti, lo strumento che porta all'istituzione della tutela è il piano regolatore.

L'applicazione della nuova legge è stata lenta. Poiché a differenza della precedente la legge del 1997 delega ai Comuni l'avvio della procedura di tutela e non fissa dei termini entro i quali il processo debba essere condotto, ai municipi è lasciata una grande libertà di azione e, molto spesso, essi non si sono distinti per iniziativa. Di fatto, fin qui la scelta dei beni da tutelare a livello locale è stata fatta, o procede (adagio) soprattutto sulla scorta di elenchi stesi dalla Commissione dei beni culturali. Tali liste sono elaborate dall'Ufficio dei beni culturali che per ogni oggetto provvede alla compilazione di una scheda informativa, quindi trasmessi ai municipi che procedono alla scelta effettiva, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali.

Parallelamente all'approvazione della variante pianificatoria luganese, nell'aprile scorso il Consiglio di Stato ha reso nota la sua decisione di procedere alla tutela cantonale di altri ventidue manufatti situati sul territorio comunale: diciassette edifici, quattro monumenti e una fontana.

Nella variante del Piano regolatore di Lugano che il Consiglio di Stato ha approvato nell'aprile scorso, erano già compresi diversi beni da tutelare a livello cantonale, che pertanto sono ormai già protetti. I ventidue oggetti nuovi non erano stati inseriti in quella procedura perché ubicati in terra di nessuno, vale a dire in porzioni del tessuto urbano luganese che per imperitabili ragioni quella variante non prendeva in esame: il nucleo storico e la sua estensione fino a via Balestra. Possiamo concludere che con queste nuove protezioni il Cantone colma una lacuna, e tutela un cospicuo numero di oggetti che vanno ad aggiungersi a quanti già erano stati protetti con le leggi precedenti. Non possiamo però fare a meno di notare che nulla viene detto sui potenziali beni di interesse locale ubicati in queste stesse aree toccate dalle ultime intenzioni di tutela cantonale. Sappiamo che per quanto concerne il nucleo storico di Lugano, da trent'anni il piano regolatore prevede vincoli conservativi, limitati però alle facciate di alcune delle case storiche superstiti, vincoli che, interpretati spesso in modo molto permissivo, non hanno impedito quella distruzione della sostanza muraria originale degli edifici di cui tutti siamo stati amareggiati testimoni, e la sostituzione con nuove strutture che nessuna attinenza possono avere con le facciate conservate. Queste inoltre, anziché essere restaurate e ri-



Casa Albertolli, tutelata nel 1911



Villa Ciani, tutelata nel 1927



Villa Helios, tutelata nel 2017 (foto: Renato Quadroni)



Villa La Belgique, tutelata nel 2017 (foto: Renato Quadroni)

6

portate allo stato originale, a loro volta sovente sono state rimaneggiate in modo molto incisivo. Sia la variante approvata, sia l'integrazione cantonale avviata nello scorso aprile interessano soltanto l'area della vecchia Lugano con Castagnola e Brè. Per gli ex comuni di Gandria, Viganello, Pregassona, Cureggia, Davesco-Soragno, Cadro, Villa luganese, Sonvico, Val Colla,

Breganzona, Pazzallo, Pambio Noranco, Barbengo, Carabbia, Carona, resta pertanto valida la situazione precedente alle fusioni. Alcune tra le amministrazioni degli ex comuni avevano istituito protezioni locali su beni degni di tutela, e queste sono tuttora in vigore, altre non avevano ancora proceduto, e il loro patrimonio storico resta interamente esposto alle minacce della



Asilo di Montarina, tutelato nel 2017 (foto: Manuela Mazzi)



Chiesa di Cristo risorto, tutelata nel 2017 (foto Andreas Küng)

pressione edilizia. Fino a quando, non è dato al momento sapere.

L'attuale situazione delle tutele di beni luganesi è frutto di scelte avvenute in tempi diversi.

La prima legge cantonale sulla protezione dei monumenti era stata approvata dal parlamento nel 1909. Era stata fortemente voluta da un membro del Gran Consiglio,

Augusto Guidini di Barbengo, architetto con studio a Milano ma attivo anche in Ticino, e soprattutto a Lugano, dove nel 1903 aveva realizzato il Palazzo degli Studi con il collega Otto Maraini e dove si sarebbe occupato con grande impegno al restauro della Cattedrale di S. Lorenzo, sempre affiancato da Maraini. I primi anni del secolo XX vedevano nelle località a maggiore vocazione



Ex macello, intenzione di tutela annunciata (foto Renato Quadroni)

turistica del Cantone un grande sviluppo edilizio legato all'affermazione dell'industria alberghiera, che sembrava avere portato una condizione di benessere mai vista prima nelle nostre valli. Questo fervore edilizio diventava una minaccia per il patrimonio storico. In un breve periodo a Lugano in nome del progresso andavano distrutti il vecchio Ospedale e l'antico collegio dei Somaschi. In altre località del Cantone persino chiese antiche erano dovute sparire per fare posto a nuovi stabilimenti alberghieri. In questo contesto nasceva la legge del 1909. Alla sua entrata in vigore seguivano una prima serie di tutele decretata dal Consiglio di Stato nel 1911 e una seconda nel 1927. Autore delle scelte era stato soprattutto Francesco Chiesa, scrittore e direttore del Liceo ginnasio e della Biblioteca cantonale, nel 1912 nominato presidente della Commissione cantonale per la protezione dei monumenti.

Per l'istituzione delle tutele erano state prese in considerazione solo le eccellenze, edifici il cui valore artistico non era sindacabile. Se nel resto del Cantone erano oggetto della legge manufatti molto antichi, come ritrovamenti archeologici e chiese romaniche, le quali costituivano un nutrito capitolo delle protezioni istituite, a Lugano, che era sprovvista di evidenti esempi di quelle tipologie, nelle prime infornate di protezioni entravano la Cattedrale, le chiese di S.ta Maria degli Angeli, S. Rocco, S. Antonio, S.ta Maria di Loreto, il convento delle Cappuccine di S. Giuseppe, l'antica Piccionaia in corso Pestalozzi, i tre palazzi Riva, in piazza Manzoni, in via Pretorio e in piazza Cioccaro, la Casa Albertoli in via Canova, Villa Ciani e il Palazzo civico. A questi si affiancavano pochi elementi facenti parte di edifici non protetti nella loro integrità,

quali un portone, un affresco dipinto sulla facciata di una casa di via Nassa, un balcone in ferro battuto e, infine, la statua di Vincenzo Vela detta «la Desolazione», ubicata nel parco Ciani. Nell'allora Comune di Castagnola si proteggevano Villa Favorita, l'oratorio di S. Pietro alle Erbette e il complesso della chiesa di S. Giorgio. Gli oggetti selezionati a Lugano rientravano in un intervallo temporale che abbracciava i più vecchi edifici esistenti: quali la Piccionaia, risalente al periodo della signoria sforzesca, la Cattedrale, per arrivare passando attraverso il Barocco fino alla metà dell'Ottocento, con Villa Ciani e il Palazzo civico, espressioni dello stile Neoclassico, al quale Francesco Chiesa riconosceva un notevole pregio artistico. Chiesa detestava invece l'architettura eclettica degli anni a cavallo tra l'Otto e il Novecento che considerava oggetto di importazione e minaccia di distruzione del paesaggio, con le grandi moli degli alberghi sorti sulle rive dei laghi.

Lo stesso Chiesa nel 1928 dava alle stampe un libro in cui abbozzava una storia dell'architettura del Ticino ed elencava tutti gli oggetti protetti, spiegando di ognuno gli elementi di maggiore importanza.

La legge permetteva di evitare la distruzione dei monumenti ora protetti, a meno che il Consiglio di Stato decidesse in singoli casi di togliere i vincoli già istituiti, ma non voleva impedire completamente la libertà d'azione dei proprietari, sia privati sia enti pubblici.

Il 15 aprile del 1946 entrava in vigore una nuova legge sulla protezione dei monumenti, voluta per dare un maggiore potere di intervento al Cantone in materia.

Seguiva un'altra campagna di istituzione di tutele su tutto il territorio cantonale. In teoria la nuova legge

avrebbe dovuto consentire la protezione di opere più recenti rispetto al campo d'azione della precedente, di fatto però essa conteneva due clausole che ne limitavano fortemente l'azione al passato: non potevano essere tutelate opere con meno di cinquant'anni di vita né di artisti (architetti nel caso degli edifici) viventi. Nel 1967, quando scattavano le nuove tutele, l'elenco dei beni protetti luganesi si allungava di tre soli edifici: la chiesa di S. Carlo, la chiesa di S.ta Maria dello Stradone, detta della Madonnetta, e solo in parte la chiesa dell'Immacolata in via Peri. La tutela di S. Carlo per la verità arrivava a cose fatte, e sanzionava il suo salvataggio da un'operazione speculativa bloccata a furore di popolo per merito di Mario Agliati. Per il resto, a ottenere una nuova tutela erano parti di edifici: cancelli, portali, affreschi, camini, bassorilievi e simili, ospitati in fabbricati che non subivano limitazioni d'uso di sorta.

Nel 1971, su invito di alcuni tra i proprietari dell'Hotel Palace che da due anni aveva chiuso i battenti, il Consiglio di Stato istituiva un vincolo sulla parte del chiostro cinquecentesco del soppresso convento dei Frati minori di S.ta Maria degli Angeli che ancora si leggeva nel cortile dell'albergo. Nel 1995 l'ultima buona azione della legge del 1946 era la tutela della Biblioteca cantonale, opera dei fratelli Carlo e Rino Tami terminata nel 1941, che, conformemente alle condizioni della legge giungeva a buon fine poco dopo il traguardo dei cinquant'anni di vita dell'edificio e a rispettivamente due e un anno dalla scomparsa dei valenti progettisti. La protezione di un'architettura moderna come la biblioteca luganese, anzi della maggiore opera del Movimento moderno nel nostro Cantone, anticipava la missione della nuova legge del 1997: la tutela del Moderno. Tra i beni protetti a livello cantonale con la variante di piano regolatore già approvata, e le intenzioni di tutela annunciate si trovano solo tre edifici dell'Ottocento: la Darsena del Parco Ciani, l'ex Asilo Ciani, la stazione FFS; per quanto concerne la darsena certamente una dimenticanza delle passate campagne di tutela. Il resto è costituito da edifici dei primi anni del Novecento (pochi), da un cospicuo numero di stabili degli anni Trenta del secolo scorso, a rappresentare l'arrivo dell'architettura moderna in città, e da parecchi edifici degli anni Cinquanta, opere di quegli architetti come Rino Tami, Alberto Camenzind, Peppo Brivio, Tita Carloni che sono con ragione molto apprezzati dai critici d'architettura. Ma i nuovi elenchi contemplano anche qualche puntata in avanti, fino agli anni Settanta e Ottanta del secolo passato.

Tra le nuove protezioni cantonali, quella che riguarda la funicolare degli Angioli serve a mantenere viva la speranza che essa possa essere un giorno riattivata, quella del Corso a evitare che la sala cinematografica più bella del Ticino sia trasformata in uno spazio commerciale, quelle di edifici come lo Studio Radio di Besso, i Palazzi della Galleria in via della Posta, il Palazzo degli Studi con il suo giardino, la Torre di Cassarate, Casa Macconi in via Pretorio dovrebbero costituire garanzia che i pros-



Posta centrale, intenzione di tutela annunciata

simi interventi edilizi su questi manufatti avranno carattere eminentemente conservativo. Duole però che alcune tutele intervengano là dove la sostanza storica è perduta, come nel caso della Posta centrale, dove i nobili spazi dell'atrio sportelli con le loro volte portate da colonne di granito in anni recenti sono stati trasformati in modo tale da assomigliare più a un autogrill che a una posta ultracentenaria. Spiace anche che il Cantone abbia lasciato alla sola tutela cantonale edifici quali Villa Elisa in via Coremmo, il più significativo tra i pochissimi esempi superstiti di casa unifamiliare in stile Liberty a Lugano, che non abbia pensato a proteggere la palestra e mensa del Liceo cantonale, nella sua elegante sobrietà campione tra i meglio riusciti di quel linguaggio regionalista che prese piede in Ticino durante la Seconda guerra mondiale, che abbia dimenticato un oggetto notevole come la fontana di piazza Molino Nuovo, opera di Tita Carloni del 1959. Alcuni segnali ci inducono però a credere che i responsabili cantonali dei beni culturali rispetto al recente passato stiano acquisendo un peso maggiore nelle decisioni in materia, e confidiamo che anche la riuscita dell'iniziativa della STAN «Un futuro per il nostro passato», possa consentire loro di recuperare l'autorevolezza delle origini, quando Francesco Chiesa, primo presidente della Commissione dei Monumenti storici, poteva intervenire a tutela dei monumenti con la certezza del sostegno governativo.

Si ringrazia l'Ufficio dei Beni culturali per le informazioni sulle date di istituzione della tutela cantonale dei singoli edifici.

Una sfida per il 2018: salvare il nucleo storico di Novazzano

Benedetto Antonini

A pochi giorni dall'inizio dell'Anno europeo del patrimonio culturale, lanciato ufficialmente il 18 dicembre a Berna dal Consigliere federale Alain Berset, e a qualche settimana dall'assegnazione di uno dei premi Balzan ai coniugi Aleida (nota 1) e Jan (nota 2) Assmann per le loro ricerche sul senso e il valore antropologico della «memoria», ci sembra opportuno e giustificato inquadrare una delle battaglie culturali che sta conducendo la STAN in questi mesi per evitare la demolizione acritica di una parte cospicua del nucleo storico di Novazzano, per fare posto ad una edificazione sostitutiva, priva di particolare pregio, la quale, per di più, presenta un invasivo intervento per far posto a un posteggio sotterraneo dalle dimensioni sproporzionate.

Si presenta, pertanto, l'opportunità di parlare anche delle Linee Guida cantonali (nota 3) per gli «Interventi nei nuclei storici», pubblicate dal Dipartimento del territorio nel febbraio del 2016, le quali costituiscono, a giudizio della STAN, una pietra miliare per l'inquadramento dell'attività edile per l'appunto in quelle parti del nostro territorio che si usa chiamare nuclei tradizionali. Questa lunga premessa ha lo scopo di mostrare come studi scientifici della qualità di quelli dei coniugi Assmann non siano voli pindarici, avulsi da un rapporto con la vita di tutti i giorni, ma costituiscono il fondamento teorico che deve sorreggere tanto le scelte politiche in materia di gestione del territorio, quanto il comportamento delle pubbliche amministrazioni, quello dei professionisti della gestione del territorio, segnatamente degli urbanisti e degli architetti e, infine, quello dei cittadini, singolarmente o organizzati come promotori immobiliari.

I testi ai quali facciamo riferimento sono dunque una guida di pensiero che indirizza il comportamento della società, assumendo il ruolo di guida morale.

A questo proposito è necessario citare dal libro intitolato «Ricordare» di Aleida Assmann, che ovviamente raccomandiamo per una lettura integrale, i seguenti significativi passi (op. cit., pagina 16 e ss.):

«L'affermazione di Nora sull'attuale scomparsa della memoria è contraddetta dalla tesi sostenuta in un libro da un gruppo di studio americano composto da medici,

psicologi e studiosi della cultura. Essi sottolineano il ruolo crescente assunto dal ricordo nella vita quotidiana ed il nuovo, finora sconosciuto, valore che la memoria ricopre nella cultura contemporanea.

Il ricordo è oggi, come mai in passato, al centro di un vasto dibattito teorico: ad esso si fa appello per discolorare, incolpare e giustificare; esso è diventato essenziale per la fondazione dell'identità individuale e collettiva e si pone come luogo privilegiato sia della conflittualità sia dell'immedesimazione

Se alcuni tipi di memoria come la memoria che presiede all'apprendimento o la memoria primaria e, in relazione alla Shoah, la memoria vivente perdono terreno, acquistano un nuovo significato altre forme, quella dei mediatori e quella politica. Il passato, dal quale col passare del tempo ci allontaniamo sempre di più, non è appannaggio solo degli storici di professione ma esercita anche un'influenza sul presente in forma di diritti e doveri contrapposti: oltre alle sintesi totalizzanti della storia al singolare esistono oggi memorie diverse, in parte tra loro contraddittorie, che rivendicano il diritto al riconoscimento sociale (...).

In «Memory is inexplicable» Virginia Woolf afferma: «Questo lavoro è sostenuto dal desiderio di consentire il più ampio numero possibile di punti di vista sul complesso fenomeno della memoria e di disegnare contestualmente linee evolutive e contiguità problematiche di più ampio respiro. Verranno successivamente fatte interagire tradizioni – mnemotecnica e problema dell'identità, prospettive – della memoria individuale, collettiva e culturale, mediatori – testi, immagini e luoghi, approcci – letteratura, storia, arte, psicologia etc. (...). Alla categoria dei mediatori esterni della memoria appartengono infine anche i luoghi teatro di avvenimenti significativi dal punto di vista religioso, storico o biografico. Questi luoghi hanno la capacità di conservare e garantire la memoria anche dopo una fase di oblio collettivo. Dopo una rottura con la tradizione, turisti e pellegrini ritornano ai luoghi per loro significativi, dove ritrovano paesaggi, monumenti e rovine. Con ciò si ottiene una «rianimazione», perché il luogo riattiva il ricordo, almeno tanto quanto il ricordo riattiva il luogo. La memoria bio-

**Area gialla:
demolizione totale della sostanza storica**



grafica e culturale però, non si lascia circoscrivere in un luogo, pertanto il processo mnemonico può avvenire soltanto con l'ausilio di altri mediatori della memoria. Ogni volta che una tradizione si interrompe nascono luoghi spirituali dedicati al libero gioco dell'immaginazione o del recupero del rimosso».

Queste citazioni di carattere generale meritano di essere sostanziate con le seguenti tratte dal testo di Jan Assmann (op. cit., pagine 15-17):

«(...) cosa si intende con il concetto di «memoria culturale», (...) I perché esso sia legittimo e funzionale, sui fenomeni che con il suo aiuto si possono descrivere in maniera più adeguata, e sul modo in cui esso va oltre il concetto usuale di «tradizione». Il concetto di «memoria culturale» concerne una delle dimensioni esterne della memoria umana. (...) In questa dimensione esterna della memoria distinguerò quattro ambiti, di cui la «memoria culturale» non è che uno:

1) La memoria mimetica.

Questo ambito concerne l'agire. Noi impariamo ad agire copiando. (...) Non è mai possibile codificare completamente l'agire: vasti ambiti dell'agire quotidiano, dell'uso e del costume continuano a basarsi su tradizioni mimetiche. Sull'aspetto della memoria mimetica, (...).

2) La memoria delle cose.

A partire dagli oggetti quotidiani e personali come il letto, la sedia, le stoviglie e gli utensili per lavare, il vestiario e gli attrezzi, fino ad arrivare a case, villaggi e città, strade, veicoli e navi, da sempre l'uomo circondato di cose in cui investe le sue idee di funzionalità comodità e bellezza, e dunque in certo qual senso anche sé stesso. Gli oggetti, quindi, gli mandano di riflesso un'immagine di sé, gli ricordano sé stesso, il suo passato, i suoi antenati, ecc. Il mondo concreto in cui egli vive è dotato di un indice temporale che rimanda, oltre che al presente, anche a diverse stratificazioni del passato.

3) Linguaggio e comunicazione.

la memoria comunicativa. Anche il linguaggio e la capacità di comunicare non sono sviluppati dall'uomo dall'interno, da sé stesso, ma solo nello scambio con gli altri, nell'interazione circolare o retroattiva fra interno ed esterno. La coscienza e la memoria non possono essere spiegati nei soli termini della fisiologia e psicologia individuale: richiedono una spiegazione «sistemica» che tenga conto dell'interazione con altri individui. (...).

4) La trasmissione del senso: la memoria culturale.

La memoria culturale costituisce uno spazio in cui tutti e tre gli ambiti sopracitati trapassano più o meno senza

fratture. Quando una pratica mimetica assume lo status di «rito», ossia possiede una valenza significativa in aggiunta a quella funzionale, si oltrepassa l'ambito della memoria del fare mimetico: i riti appartengono alla memoria culturale perché rappresentano una forma di trasmissione e di attualizzazione del senso culturale. Lo stesso vale per gli oggetti, quando essi non rimandano semplicemente a un fine, ma anche a un senso: i simboli, le icone, le rappresentazioni (come per esempio le stele commemorative, i monumenti funebri, i templi, gli idoli, ecc.) oltrepassano l'orizzonte della memoria delle cose, perché rendono espliciti l'indice temporale e quello dell'identità, normalmente impliciti. (...).

Ecco dunque che, pur con i limiti di poche frasi introduttive dei due grandi ricercatori, già abbiamo un quadro abbastanza preciso e completo del valore profondo dei beni culturali e una giustificazione scientifica e fondante per il necessario investimento in conoscenza, in comunicazione e anche in mezzi finanziari per salvaguardare nella misura massima possibile e tramandare alle future generazioni il nostro retaggio identitario.

L'Anno europeo citato in ingresso assume un profondo significato, perché persegue lo scopo di sensibilizzare un vasto pubblico sui valori presenti nel nostro territorio che, nel quotidiano, per motivi d'abitudine, sovente non vediamo più. Nel cuore della celebrazione, tuttavia, non stanno solo i beni culturali materici che nel linguaggio parlato chiamiamo monumenti, ma anche i beni culturali immateriali come le tradizioni popolari, i canti, le danze, le sagre, i gusti e profumi che costituiscono le peculiarità di una società e del suo territorio.

Leggiamo insieme dal sito Europa Creativa Cultura (nota 4) del Parlamento europeo quali sono gli scopi perseguiti: «Finalità dell'Anno europeo è incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Tre sono gli obiettivi generali, promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale, rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia, promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. (...).L'Anno europeo contribuirà ad affermare una visione ampia e integrata del patrimonio, che includa il paesaggio, l'immateriale, il digitale e sia chiaramente in dialogo con la produzione creativa contemporanea; sia mezzo per l'identificazione e affermazione di valori civili e diritti umani, strumento per il dialogo interculturale e per l'individuazione di risposte alle sfide della contemporaneità; agevoli la comprensione dei valori comuni alla base della nostra identità europea e incrementi la capacità di dialogo e comprensione di culture diverse dalla nostra.

Un Anno europeo di successo contribuirà all'affermazione della trasversalità delle politiche europee del patri-



Scorcio del nucleo storico di Novazzano con una parte del volume dell'essiccatoio. Area che sarà snaturata dalla rampa di accesso ai posteggi sotterranei.



Da un'analogia visuale il forte impatto della rampa di accesso con una profonda alterazione dei rapporti spaziali e del carattere del luogo esistenti.



Veduta della piazza interna della Casa comunale con le modine a indicare la sopraelevazione dell'edificio contiguo.

monio culturale, già delineata dall'art. 167 del Trattato di Lisbona, evidenziando e rafforzando l'importanza della cultura e del patrimonio culturale per l'inclusione e la coesione sociale, per lo sviluppo economico, per le relazioni internazionali e per le diverse altre politiche cui esso contribuisce».

A livello nazionale si trovano già molte pagine (nota 5) a proposito della partecipazione della Svizzera. Si legge inoltre nell'apposito sito dell'Ufficio federale della cultura incaricato dal Consiglio federale per il coordinamento degli eventi: «La Svizzera partecipa all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. La campagna punta a mettere in risalto il potenziale che il patrimonio culturale riveste per la partecipazione alla vita sociale e per il benessere di tutti. (...) Il nostro patrimonio culturale presenta molte sfaccettature. È parte dell'ambiente in cui viviamo, racconta storie, contribuisce al senso di appartenenza e viene costantemente reinterpretato. Partendo dai suoi elementi più visibili, i siti storici e archeologici, nel 2018 il patrimonio culturale può essere riscoperto in tutti i suoi aspetti e stimolare un ampio dialogo sulla sua valenza per la società».

Ecco allora che i massimi organi politici hanno dato il più alto riconoscimento al patrimonio culturale e alle sue funzioni sociali, economiche, ambientali, iscrivendolo in modo chiaro nell'alveo degli indicatori fondamentali dello sviluppo sostenibile.

Veniamo ora alle Linee Guida del Dipartimento del territorio (cfr. nota 3), le quali, come già detto, sono considerate di grande qualità e importanza, purché prese in seria considerazione da tutte le istanze che operano nell'ambito dei nuclei storici e del territorio in generale. Invitiamo tutte le persone che hanno a cuore il nostro Paese a leggerle per intero, da parte nostra, in questa occasione dobbiamo limitarci a citare alcuni passi significativi: «Gli insediamenti storici delle città e dei villaggi sono insiemi urbani di grande importanza: lo sono per la storia, in quanto testimonianza materiale di una società la cui cultura si è tradotta in agglomerati compatti e unitari; lo sono per l'urbanistica, in quanto possiedono una logica distinta e riconoscibile nella loro struttura urbana (che li contraddistingue dal resto dell'edificato) e qualità negli spazi delle piazze, delle vie e delle corti; lo sono per l'architettura, sia per il valore dei singoli edifici, sia per la coerenza della loro aggregazione; lo sono per il paesaggio, in quanto rappresentano delle entità di riferimento all'interno di un Ticino densamente urbanizzato. Questi insediamenti sono comunemente chiamati nuclei.

Date la qualità di gran parte dei nuclei ticinesi e la loro importanza nel paesaggio, un intervento architettonico all'interno di un insediamento storico che interessi edifici esistenti, nuove edificazioni o spazi liberi deve scaturire da un progetto attento e di qualità, poiché comporta una trasformazione e l'introduzione di elementi contempo-



Uno scorcio delle corti aperte a pettine, caratteristiche dell'impronta rurale del nucleo del paese.

ranei in una struttura antica, la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro» (pagina 5).

Al capitolo 4. Modalità d'intervento, leggiamo: «Di seguito sono illustrati i principali interventi che interessano un nucleo storico e sono riportati i criteri da osservare affinché questi si inseriscano correttamente nel paesaggio: dalla semplice ristrutturazione (dove sarà importante operare una scelta attenta dei materiali e della loro messa in opera), alla modifica del volume o della funzione di un edificio (dove l'approfondimento richiesto sarà chiaramente maggiore); dalla demolizione (di principio da evitare (nota 6)), alla nuova edificazione (uno degli interventi più delicati e complessi); senza dimenticare tuttavia modifiche meno considerate, ma decisamente importanti, che interessano spazi esterni, giardini e corti» (pagina 16).

Concludiamo quindi con un commento sull'intervento edilizio devastante nel nucleo storico di Novazzano che la STAN intende contrastare. Esso è l'esempio di tutto ciò che sta in contrasto non solo con le Linee Guida appena citate, ma anche con tutto il pensiero scientifico-culturale espresso da Aleida e Jan Assmann. Ossia con il valore antropologico della memoria e infine con gli obiettivi dell'Anno europeo! Per suffragare l'apprezzamento negativo appena espresso riprendiamo

i passi essenziali del ricorso interposto dalla STAN il 17 giugno 2017:

Ricorso

«La licenza edilizia in contestazione riguarda la domanda di costruzione ai fmn 101 e 1401, presentata il 2 gennaio 2017, e la notifica presentata in data 29 marzo 2017; la STAN ha inoltrato le opposizioni in data 18 gennaio 2017, rispettivamente in data 4 maggio 2017. Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (10 febbraio 2017), il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, accogliendo parzialmente la prima opposizione e respingendo la seconda, in data 9 maggio.

La domanda di costruzione prevede la demolizione sub. A (fmn 101), la demolizione parziale sub. A e la demolizione sub. B (fmn 1401), con ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione di un complesso abitativo con autorimessa interrata (mappali 101 e 1401) RFD Novazzano. La notifica chiedeva principalmente una deroga sul vincolo di sostituzione degli edifici sugli ingombri esistenti (cfr. art. 10.2 NAPP).

1. Premessa

(...) Le osservazioni seguenti mirano a contrapporre una visione di salvaguardia, di rispetto e di sensibilità archi-

tettonica e, più in generale, culturale nei confronti del patrimonio edificato del nucleo storico, formatosi per sedimentazioni successive nei secoli e approdato a una sua configurazione spaziale durante l'Ottocento. Ci si può chiedere quale utilità abbiano dei piani per i nuclei storici, se consentono la totale distruzione della «sostanza storica» in nome di supposte «qualità formali o estetiche» della nuova edificazione. L'intervento proposto nei progetti (...) ignora del tutto l'«aspetto identitario», tante volte richiamato nelle Linee Guida cantonali. Interventi nei nuclei storici (...) e al quale Confederazione, Cantone e Comuni assegnano ruolo e funzione primari tra i criteri di valutazione dei piani per il nucleo storico, e svuota di senso lo stesso concetto di «nucleo storico».

Da questo punto di vista ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione una serie di questioni generali che avrebbero dovuto orientare il quadro di riferimento e le proposte progettuali secondo principi affermatosi nella cultura architettonica, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, sulle trame aggregative per tipologie e morfologie dei tessuti storici.

A. Creare un precedente

Nella premessa alle «Linee Guida cantonali. Interventi nei nuclei storici» si precisa che ogni intervento deve scaturire «da un progetto attento e di qualità, poiché comporta una trasformazione e l'introduzione di elementi contemporanei in una struttura antica, la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro». Alla luce del progetto (o dei progetti) contestati ci si chiede quale sostanza storica venga salvaguardata e quale leggibilità potrà essere colta o percepita nel futuro.

L'aspetto identitario, in contrapposizione a un'urbanizzazione massiccia, omologante, diffusa e indifferente, è richiamato più volte in relazione ai valori storici, urbani e architettonici che i nuclei storici presentano nella loro straordinaria varietà morfologica e dimensionale: costituiscono un patrimonio tanto ricco e irrinunciabile, accanto e più ancora di ciò che emerge come «sostanza monumentale». Più ancora, poiché rappresentano i contesti nei quali e attraverso i quali gli episodi monumentali acquistano senso e significato. D'altra parte è proprio il concetto di «beni culturali» che incoraggia una sensibilità nuova, recepita nella legge e nella denominazione degli uffici preposti alla tutela storico artistica e improntata al rispetto dei valori storici, architettonici e testimoniali, racchiusi nei nuclei storici. Un intervento che azzeri la sostanza storica e l'impronta tipologica del tessuto, alla fine non può che tramutarsi in un semplice calcolo (se corretto!) di cubature. In questo caso proprio le qualità delle relazioni architettoniche e spaziali vengono del tutto cancellate e viene annullato il senso stesso di nucleo storico. Letto in questa prospettiva il progetto non rappresenta solo un unicum in nuclei storici per dimen-

sioni paragonabili a quello di Novazzano, ma potrà asurgere a precedente vantaggioso da richiamare ogni qual volta si vorrà procedere alla demolizione totale di parti consistenti e significative del nucleo storico, rispettandone sic et simpliciter le cubature.

B. Lo strumento ISOS

(...) l'Ufficio dei beni culturali avrebbe dovuto perlomeno notare che questo strumento essenziale non è stato preso in alcuna considerazione né dalla scarna relazione tecnica che accompagna il progetto né dai successivi pareri (...). Il citato Ufficio si limita a notificare «che quanto previsto [cioè il progetto] non è ritenuto lesivo della sostanza monumentale», concetto assai discutibile in relazione ai valori contestuali che vanno comunque preservati e che il richiamo all'ISOS impone.

Eppure nel testo introduttivo delle schede ISOS relative a Novazzano, in particolare al nucleo tradizionale del paese, si evidenziano le caratteristiche di pregio, sostenute in modo ancor più marcato per l'area del nucleo, «la parte più a nord della schiera del lato ovest (G1.1)», che include esattamente, per la sua totalità, la parte interessata dal progetto contestato. Le osservazioni ISOS mettono in rilievo le qualità spaziali e architettoniche dell'area, in particolare il singolare contrasto tra il fronte compatto sulla strada e il tessuto aperto dei cortili verso lo spazio verde, l'edificio dell'essiccatoio e l'area sovrastante della chiesa e della canonica. Nella scheda classificatoria è proprio su quest'area che si addensano le valutazioni al più alto grado per le qualità spaziali, qualità storico-architettoniche, di significato e per lo scopo di conservazione, secondo le categorie prese puntualmente in considerazione.

Ebbene di tutto ciò non vi è traccia alcuna né nel progetto né nelle istanze chiamate a esprimere un giudizio: Municipio e Dipartimento del territorio.

C. Tessuto e «qualità formali»

La sola ragione, che è avanzata a sostegno dell'inosservanza del senso generale di un piano di nucleo storico e dei più specifici criteri contenuti nel piano particolareggiato (che comunque non recepisce le indicazioni ISOS), è l'«elevata qualità formale». In contrasto con la delicatezza della materia, segnatamente di quei principi di prudenza, sensibilità progettuale e rispetto della sostanza storica, evocati nelle citate Linee guida, l'intervento progettuale si muove in direzione opposta e propone un'edificazione continua, compatta e omogenea, di tipo condominiale, che azzeri qualunque richiamo alla varietà disomogenea, in parte frammentaria e ricca di relazioni, alle sottili variazioni ritmiche delle aperture, tutti aspetti caratterizzanti e tipici dell'edilizia di origine rurale, tanto nella sua configurazione abitativa che negli edifici di natura utilitaria. In questa prospettiva l'«elevata qualità formale» non può essere una



L'essiccatoio, edificio rurale di notevole qualità architettonica, verrebbe irrimediabilmente compromesso dalle costruzioni ex novo e dalla profonda alterazione del contesto, così com'è prefigurata dal progetto edificatorio contestato.

semplice formula apodittica, ma deve essere esplicitata per comprenderne la fondatezza, soprattutto nel contesto del nucleo storico.

In questa sede vogliamo osservare la semplificante e ripetitiva unitarietà del progetto, contrapposta all'articolato tessuto esistente e a quanto è stato imposto dalle autorità per i singoli proprietari sul lato opposto della strada in conformità alla natura del tessuto stesso del nucleo; vogliamo altresì rilevare un piano terra a uso parcellare di cantine con relative feritoie o modeste aperture lungo tutto il corso della strada, soluzione inedita per le contrade del Mendrisiotto; o la massiccia alterazione dei livelli dei terreni nell'area nord del cortile tra l'essiccatoio. Singolare ma oltremodo significativa è l'apertura, o meglio il vero e proprio squarcio, ricavata nel primo progetto dallo spostamento e dalla distruzione del portale esistente, con un'interruzione brutale della cortina muraria del fronte sulla strada. Nella seconda versione del progetto a incongruità si aggiunge incongruità: l'apertura è riportata nella posizione originaria, come se si volesse preservarne l'integrità, quando invece si itera nel quel l'intervento di spacco e cesura del fronte. Vorrebbe forse apparire come una concessione o un ravvedimento, ma è di fatto un'affermazione ancor più perentoria dell'atteggiamento progettuale: tutto si realizza in una sintassi di uniformità e di rettifica e raddrizzamento, che cancella qualunque nesso con la sapiente empiria aggregativa e spaziale della trama storica del nucleo (...).

Dopo aver messo in risalto anche i contrasti materiali sussistenti tra il progetto e il diritto materiale comunale, la STAN chiede alle autorità giudicanti il rigetto della domanda di costruzione.

Ci si chiede, anzi è lecito sperare che in un anno simbolico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale come il 2018 le Autorità competenti facciano prova di coerenza.

NOTE

1. Aleida Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Il Mulino, Bologna, 2002.
2. Jan Assmann, La memoria culturale – Scrittura. Ricordo e identità Politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997.
3. www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/Interventi_nei_nu.
4. http://cultura.cedesk.beniculturali.it/eventi.aspx?lancio_an.
5. www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/anno-europeo-del-patrimonio-culturale-2018.html.
6. Sottolineatura dell'autore.

La salvaguardia dei nuclei storici

La Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) è sempre più spesso chiamata a intervenire in difesa della salvaguardia dei nuclei storici, minacciati da domande di costruzione o da varianti di Piano regolatore che non rispettano la loro sostanza storica. Eppure, da decenni, i principi internazionali che dovrebbero governare gli interventi in questi delicati organismi urbani sono stati adottati nelle Carte internazionali elaborate da specialisti e dall'UNESCO. Purtroppo tali principi spesso sono elusi o addirittura ignorati dalle Autorità comunali e cantonali ticinesi.

Tiziano Fontana



Anche i nuclei storici ticinesi hanno conosciuto nel corso del Novecento sventramenti che hanno contribuito a stravolgere il loro assetto urbanistico. Nella fotografia vediamo quello avvenuto del nucleo storico di Mendrisio con la demolizione del caseggiato Pasta (marzo 1957).

Il dibattito sulla salvaguardia del tessuto urbano antico prosegue da decenni a livello internazionale. È stata l'Italia a fornirne gli elementi più importanti, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, tra il 1949 e il 1970 un gruppo di intellettuali e liberi professionisti italiani elaborò sul piano teorico e in seguito applicò concretamente in numerose città storiche della Penisola le idee e i principi di conservazione riferiti alle città e ai nuclei storici che, a partire dagli anni Settanta del Novecento, sono stati adottati dall'UNESCO e dalla comunità internazionale, tramite le Carte dell'ICOMOS o le Convenzioni del Consiglio d'Europa.

La recente e approfondita mostra «Il Bel Paese. Un progetto per 22'621 centri storici», ospitata dalla Triennale di Milano, è stata un meritato e doveroso richiamo al ruolo fondamentale avuto in questo campo da Leonardo Benevolo, storico dell'arte e dell'architettura nonché membro fondatore di «Italia Nostra», associazione molto simile negli scopi statutari e nell'azione pratica alla Società ticinese per l'arte e la natura. Non è un caso che diversi architetti, archeologi, storici dell'arte, urbanisti e architetti del paesaggio membri di «Italia Nostra» furono accanto all'arch. Benevolo in questa battaglia di civiltà in difesa delle città storiche e dei nuclei storici.

La Società ticinese per l'arte e la natura è sempre più spesso interpellata da soci e cittadini per intervenire in materia di piani particolareggiati dei nuclei (Ascona, Tremona ecc.) o contro progetti edilizi all'interno dei nuclei storici (Gandria, Lugano, Bellinzona, Morbio Superiore, Mendrisio, Corteglia, Novazzano ecc.) e constatiamo che le autorità molto spesso non applicano i principi di salvaguardia di città e nuclei storici.

Pertanto riteniamo utile proporre una succinta presentazione delle idee sviluppate a sostegno della loro specificità nel corso degli anni Cinquanta-Settanta del Novecento: desideriamo fare comprendere l'approfondito sforzo culturale fatto allora dalle persone più avvedute che condusse all'acquisizione di una base teorica e operativa a livello internazionale, messa in discussione nel nostro Cantone.

Affronteremo in uno dei prossimi numeri de «Il nostro Paese» il tema della salvaguardia dei nuclei storici riferito in modo specifico all'attuale realtà ticinese; tema peraltro oggetto di diversi articoli sulla nostra rivista (ora riguarda Novazzano, in settembre riguardava Corteglia).

Il dibattito in Italia

In Italia la contrapposizione di idee sul destino da riservare ai nuclei storici risale all'inizio del Novecento, ma è solo dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale che assume una svolta decisiva. Tale dibattito ha però radici culturali lontane, che risalgono ai secoli precedenti e che spiegano perché è proprio nel «Bel Paese» che si sono sviluppati idee, principi e tecniche operative in materia di salvaguardia.

Le radici culturali

L'Italia ha un patrimonio storico-artistico e naturalistico unico al mondo. Nel corso dei secoli chi ha guidato Comuni, Stati e Regni italiani ha elaborato norme e codici a tutela di questo patrimonio, in particolare a partire dal XII secolo, anche se già nella Roma repubblicana e imperiale furono sviluppati concetti giuridici di tutela ripresi poi successivamente. Malgrado questa tradizione civica e giuridica numerose opere furono distrutte. Ne riferisce, tra gli altri, il prof. Salvatore Settis nel capitolo «Cultura ed etica della tutela: una storia italiana» contenuto nel suo libro «Paesaggio Costituzione Cemento», che abbiamo presentato sul numero 315 (gennaio-marzo 2013) de «Il nostro Paese».

Secondo il prof. Settis nelle città italiane fu elaborato un «concetto alto e forte di cittadinanza, del quale sin dall'inizio fecero parte i monumenti delle singole città come elemento di orgoglio, principio di identità civica, punto focale di un'identificazione emotiva che coincideva con l'idea stessa di far parte di una comunità ben governata» (nota 1). Tutti gli Stati italiani elaborarono, fra il Settecento e la creazione dello Stato italiano nella seconda metà dell'Ottocento, norme per la conservazione del patrimonio culturale poiché i loro governanti erano animati da una «comune, secolare cultura urbana, un identico senso della funzione civile della «bellezza» e dell'«ornato» delle città, una stessa tensione a trasmetterne i valori da una generazione all'altra. Questa piena eredità non solo di affetti, ma di identità e di memoria (...) trasse validità e legittimazione proprio dal fatto di essere condivisa e rilanciata dall'una all'altra comunità di cittadini e dall'uno all'altro sovrano: anche perché tutti ne riconoscevano la radice comune nel diritto romano. Identità civica e pubblico controllo dello sviluppo urbano (entrambi da intendersi in senso territoriale e diffuso) sono i due poli di questa viva esperienza di civiltà» (nota 2).

Su questa solida base culturale e civile si innesta il dibattito sul patrimonio culturale e quindi sulle città storiche.

Il contesto storico

All'inizio del Novecento, si sollevano critiche in seguito a interventi di demolizione e di ricostruzione di vaste aree delle città storiche, avvenuti nei decenni precedenti e giustificati in nome della necessità di risanare interi quartieri. Si contrappongono coloro che ritengono necessario conservare il tessuto storico delle città a coloro che ritengono giusto procedere a sventramenti e sostituzioni invocando igiene e sicurezza. L'ing. Gustavo Giovannoni è un assertore della necessità di operare demolizioni per l'adeguamento funzionale e igienico: si delinea in tal modo la «teoria del diradamento» del tessuto storico.

Con l'avvento al potere di Benito Mussolini le opere di demolizione proseguono per creare nuove arterie stra-



Nucleo storico di Rancate circondato da edifici legati all'espansione edilizia avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale.

dali (ad esempio via della Conciliazione a Roma) e per «valorizzare» gli edifici monumentali del passato, in specie dell'antica Roma, isolandoli dal contesto storico tramite demolizioni nel tessuto edilizio. Tutti i centri urbani italiani subiscono interventi distruttori su aree più o meno vaste.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale per le distruzioni dovute ai bombardamenti si pone anche il problema della ricostruzione.

Alcuni protagonisti

Il dibattito a favore della conservazione del tessuto storico è alimentato da intellettuali, architetti e storici dell'architettura e dell'arte, tra i quali: Giorgio Bassani e Corrado Alvaro sul «Corriere della Sera»; Antonio Cederna sul settimanale «il Mondo»; Ludovico Quaroni intervenendo al Convegno internazionale di Urbanistica di Napoli nel 1949; Leonardo Benevolo pubblicando il saggio «La conversazione dell'abitato antico a Roma» (1955); Cesare Brandi sostenendo l'inconciliabilità dell'architettura moderna con quella storica.

I convegni organizzati dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da «Italia Nostra» (fondata nell'ottobre del 1955), gli articoli sulle riviste specializzate come «Urbanistica», diretta dall'architetto e urbanista Giovanni Astengo, o «L'Architettura. Cronache e storia», fondata e diretta

dall'architetto e storico dell'architettura Bruno Zevi, nonché le prese di posizione di esponenti della cultura, rilanciarono il tema e lo approfondirono da punti di vista complementari.

Gli architetti e urbanisti Giuseppe Astengo, Luigi Piccinato e Ludovico Quaroni seguiti dai giovani architetti Leonardo Benevolo, Italo Insolera, Mario Manieri Elia, Giuseppe Campos Venuti e altri «maturano in pochi anni i contenuti sostanziali di quel progetto di conservazione della città, eterogeneo e corale, che diverrà uno dei più rilevanti contributi intellettuali italiani alla ricerca internazionale» (nota 3).

Le idee e i progetti

Le posizioni contrapposte furono espresse con chiarezza. Da una parte vi fu chi sostenne la «teoria del diradamento» e la possibilità di demolire e ricostruire parti di una città antica, invocando sicurezza e motivazioni igienico-sanitarie; lo storico dell'architettura Roberto Pane, durante un convegno di «Italia Nostra» tenutosi nel 1956, sostenne la liceità di ricostruire all'interno di un nucleo storico, mantenendo però l'altezza e la cubatura di quanto esisteva precedentemente; il critico d'arte Bruno Alfieri accusò Antonio Cederna di essere un conservatore ad oltranza e di avere un atteggiamento di «sorda e accanita resistenza al moderno», sostenendo

che «qualunque edificio, se costruito aderendo ai disegni di un architetto preparato all'urbanistica più razionale, non potrà mai stonare con il Canal Grande, Castel Sant'Angelo o piazza San Pietro» (nota 4).

Dall'altra parte vi furono intellettuali, studiosi, liberi professionisti e membri di «Italia Nostra» che svilupparono l'idea che la città storica e i nuclei storici sono organismi compiuti e che la loro specificità obbliga ad avere nei loro confronti un approccio nuovo, di conservazione del tessuto architettonico, della trama urbanistica e dell'ambiente sociale che li caratterizza. Antonio Cederna descrive il valore del tessuto urbano storico con queste profonde, e degne di riflessioni, considerazioni: «il carattere principale di questi antichi centri di città non sta nei «monumenti principali», ma nel complesso contesto stradale ed edilizio, nell'articolazione organica di strade, case, piazze, giardini, nella successione compatta di stili e gusti diversi, nella continuità dell'architettura «minore», che di ogni nucleo antico di città costituisce il tono, il tessuto necessario, l'elemento connettivo, in una parola l'«ambiente» vitale. Questi antichi centri urbani sono un patrimonio incalcolabile, perché la storia vi si è sedimentata e stratificata, accordando la diversità in unità viva e tangibile, tanto più ammirevole quanto più varie, composite e diffuse sono le sue testimonianze. Un patrimonio d'arte e di storia colmo e compiuto nel suo ciclo, necessario a noi oggi proprio perché irripetibili e insostituibili sono i valori che l'hanno determinato» (nota 5).

Le principali idee sviluppate in difesa della specificità dei nuclei storici possono essere riassunte nei seguenti punti:

- la città storica e i nuclei storici sono organismi compiuti nel loro ciclo storico: sono un «insieme articolato (e ordinato) di spazi edificati, spazi pertinenziali, elementi non edilizi, spazi pubblici, aree verdi e rapporti visivi, ma anche di persone che abitano, lavorano e visitano» (nota 6);
 - è necessario disimpegnare la città storica e i nuclei storici dalla città moderna poiché vi è discontinuità tra i primi e la seconda;
 - la tutela del nucleo antico deve essere accompagnata dalla necessità di attribuirgli un ruolo preciso nel contesto della città moderna, entro un quadro di pianificazione generale dell'organismo urbano;
 - la conservazione della città e di nuclei storici deve essere garantita dalla pianificazione urbanistica e «non può essere demandata all'arbitrarietà di ogni singolo progettista in ogni singola occasione» (nota 7);
 - la conservazione della città antica è la premessa per lo sviluppo della città moderna e condizione per una qualità urbana complessiva;
- l'apparato edilizio storico determina le funzioni che possono essere svolte, con la conseguente esclusione di quelle (ad esempio attività direzionali) incompatibili con tale apparato;
 - l'architettura moderna deve restare fuori dai nuclei storici;
 - accanto alla tutela del tessuto edilizio è necessario conservare l'ambiente sociale dei nuclei, garantendo la presenza di ogni ceto sociale;
 - l'intervento dell'ente pubblico deve essere diretto non più soltanto verso le aree inedificate delle periferie ma anche verso il centro;
 - è necessario sviluppare gli strumenti di indagine storica, archeologica, artistica, urbanistica, sociale ed economica per procedere agli approfondimenti settoriali che sono la premessa per allestire piani regolatori e piani particolareggiati e le norme di attuazione.

A partire da queste idee e principi architetti e urbanisti elaborarono proposte di piani regolatori per Assisi, Gubbio, Bologna e Roma, che furono, dopo adattamenti e miglioramenti della metodologia, presi a modello per i PR di molte altre città storiche. Giovanni Astengo elaborò il piano regolatore di Assisi (1954–1957, fondato su vaste e approfondite analisi e sull'idea di salvaguardare il tessuto sociale) e quello di Gubbio (1964, con un affinamento della metodologia usata per Assisi); a Bologna tra gli anni Sessanta e Settanta si attuò un programma per la realizzazione di edilizia popolare nel centro storico, dopo l'elaborazione nel 1965 di uno studio sul tessuto urbano storico svolto da un gruppo di studio formato dagli istituti di urbanistica e di storia dell'architettura dell'Università di Firenze, coordinato da Leonardo Benevolo e dopo l'adozione nel 1973 del piano per il Centro Storico, in cui «oggetto della conservazione non è un insieme di manufatti (...) ma un organismo abitato», come scriverà l'arch. Benevolo.

Dalla Carta di Gubbio alle Carte internazionali

Le idee e i principi esposti precedentemente furono il fulcro del dibattito che si tenne a Gubbio nel settembre del 1960 in occasione del «Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici», a conclusione del quale fu formulata una dichiarazione di principi sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici che prese il nome di **Carta di Gubbio**. Essa pose con estrema chiarezza il problema della salvaguardia dei nuclei storici in una prospettiva non puramente conservativa del tessuto storico, bensì in una prospettiva dinamica che accanto alla conservazione della struttura urbana storica si pone l'obiettivo di mantenere anche il



Nucleo storico di Casima: ancora oggi l'edificazione è leggibile come unico insieme compatto ed è organizzata in allineamenti su terrazze antropiche. Sulle terrazze al di sotto del villaggio, alle quali l'inventario federale ISOS attribuisce come obiettivo di conservazione la categoria A (vale a dire la massima protezione), sono purtroppo sorte costruzioni che alterano la bellezza del villaggio. Vi è la minaccia che ne siano costruite altre nei prossimi anni.



Nucleo storico di Tremona.

tessuto sociale, quindi l'ambiente di vita sociale ed economica, di questi centri. Fu sottolineata la necessità di «un'urgente ricognizione e classificazione preliminare dei centri storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare», da integrare nei Piani regolatori e nei Piani di risanamento conservativo (intesi come speciali Piani particolareggiati), chiedendo la sospensione di qualsiasi intervento fino alla loro approvazione. La Carta specificò anche modalità e finalità degli interventi di risanamento conservativo, che devono essere «basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico». Infine, il Comitato organizzativo auspicò che i provvedimenti sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici improntati ai principi enunciati nella Carta potessero formare un unico corpo di norme legislative facente parte, a sua volta, come capitolo fondamentale, del Codice dell'Urbanistica. Si trattò quindi di una Carta molto innovativa.

Pochi anni dopo, nel 1964, si riunì a Venezia il secondo Congresso internazionale degli architetti e dei tecnici dei monumenti che portò a due decisioni fondamentali: fu creato l'ICOMOS (International Council of Monuments and Sites, che riunisce gli specialisti dei monumenti); fu promulgata la **«Carta internazionale per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti»** (Carta di Venezia) secondo la quale la nozione di monumento comprende tanto la creazione architettonica isolata quanto l'ambiente urbano o rurale che è testimonianza di una civiltà e che ingloba le grandi creazioni e le opere modeste che hanno acquisito un significato culturale. Questo documento fu completato nel 1987 dalla **«Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche»** (Carta di Washington) nel cui preambolo si legge (proponiamo la versione francese essendo una delle lingue ufficiali di redazione della Carta): «la présente Charte concerne plus précisément les villes grandes ou petites et les centres ou quartiers historiques, avec leur environnement naturel ou bâti, qui, outre leur qualité de document historique, expriment les valeurs propres aux civilisations urbaines traditionnelles. Or, celles-ci sont menacées de dégradation, de destruction voire de destruction, sous l'effet d'un mode d'urbanisation né à l'ère industrielle et qui atteint aujourd'hui universellement toutes les sociétés. Face à cette situation souvent dramatique qui provoque des pertes irréversibles de caractère culturel et social et même économique, le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) a estimé nécessaire de rédiger une Charte (...). Complétant la «Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites» (Venise, 1964), ce nouveau texte définit les principes et les objectifs, les méthodes et les instruments de l'action propre à sauvegarder la qualité des villes historiques, à favoriser l'harmonie de la vie individuelle et sociale et à perpétuer l'ensemble des biens, même modestes, qui constituent la mémoire de l'humanité».

La Carta di Washington, di fondamentale importanza per la salvaguardia del tessuto storico di città, villaggi e quartieri storici, nacque dalla presa di coscienza delle distruzioni in corso e recepì le istanze di tutela, tanto del tessuto storico-architettonico quanto dell'ambiente sociale, espresse in Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta, che furono concepite, elaborate, affinate e completate sia teoricamente sia operativamente grazie al lavoro di molte persone alle quali va la nostra più profonda riconoscenza.

NOTE

1. Salvatore Settis, *Paesaggio Costituzione Cemento*, Einaudi, 2010, p. 102.
2. *Ibidem*, p. 107.
3. Anna Magrin, «L'integrità dell'ambiente umanizzato», in *Il Bel Paese*, Rubbettino, 2017, p. 42.
4. Francesco Ermani, Antonio Cederna, *La Biblioteca del Cigno*, 2012.
5. Antonio Cederna, *I vandali in casa*, Laterza, prima edizione dicembre 1956, 2006.
6. Alessandro Benevolo, «La pianificazione della città storica, cronaca della ricerca di Leonardo Benevolo», in *Il Bel Paese*, Rubbettino, 2017, p. 94.
7. Anna Magrin, *op. cit.*

La grande illusione (e delusione)

Pubblichiamo l'ultimo articolo inviatoci da Giosanna Crivelli dedicato al Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo, contro cui si stava battendo assieme alla STAN e ai Cittadini per il territorio del Luganese.

Giosanna Crivelli

Sempre più nella mia attività di fotografa mi sono occupata di temi legati al territorio, in senso lato. Da una parte con immagini di natura e di paesaggio, per esprimerne la bellezza e l'aspetto simbolico universale. Dall'altra, confrontata con la sistematica distruzione e banalizzazione di un territorio che ho visto sgretolarsi negli ultimi cinquant'anni, ho iniziato a documentare questi aspetti, cercando nuovi linguaggi.

Un esempio significativo, e negativo, di ciò che è avvenuto è il Pian Scairolo, che vedo quotidianamente. Quando è stata annunciata l'intenzione di creare un nuovo Piano regolatore intercomunale, con l'intenzione di un riordino, mi sono incuriosita. Come correggere una pianificazione nata senza regole precise, senza limiti, che ha portato al caos edilizio, viario, ambientale? Ho letto, a fatica, la nuova proposta pianificatoria, incarti voluminosi, analisi complesse, comprensibili nelle varie implicazioni solo agli addetti ai lavori.

Il mio unico strumento è stato quello del buon senso e della verifica sul territorio dell'essenza di ciò che avevo letto. Mi è apparso subito il controsenso delle proposte fatte. Le contraddizioni, le ambiguità, le promesse illusorie, per non dire fuorvianti.

Per cambiare veramente ci vuole un atto di amore, per quello di autentico che ancora c'è o che potrebbe esserci.

Riordinare il caos non è solo una modifica di indici, di confini, di spazi. Deve essere una ricerca di nuovi valori e di nuove funzioni, non dettate unicamente dalla ricerca del profitto immediato.

Il buon senso dice: quando un contenitore strabocca non lo puoi riempire di più. Invece di aggiungere vi sarebbe da togliere, da riqualificare, da reinventare.

Il Pian Scairolo l'ho fotografato in lungo e in largo. Sono immagini che documentano, prevedibili, ovvie. Ma vi è una fotografia che mi ha trasmesso un messaggio diverso. Tra i vari capannoni ve n'è uno che aveva le finestre pitturate da una patina formata nel tempo, polvere di lavoro. Una falegnameria? Recentemente le finestre sono state ripulite. Nonostante la curiosità, non ho indagato. Ma la visione che ho avuta è stata quella di un Pian Scairolo come spazio per la rinascita di botteghe artigianali, di un centro innovativo per collettivi di lavoro, con sinergie reciproche, anche utilizzando nuove tecnologie. Per un lavoro che dia un significato al vivere, che possa entusiasmare i giovani, che porti alla creazione di oggetti oltre che funzionali anche estetici. La ricerca del bello e della qualità come valore. E infine anche come investimento a lungo termine.



Foto di Giosanna Crivelli.

Il Parco violato di Villa dei Cedri

Il Parco di Villa dei Cedri a Bellinzona ha subito la perdita di una parte del giardino all'italiana a causa dell'inserimento di una struttura estranea («tensostruttura») in violazione dei principi internazionali della Carta dei giardini storici (nota 1). Una brutta pagina scritta in nome di un uso utilitaristico del parco che attenta al suo valore storico, culturale e sociale.

Tiziano Fontana



Villa dei Cedri e il suo parco ritratti dal vigneto, prima della posa della «tensostruttura». A sinistra della villa si ammirano gli alberi secolari e l'area adibita a giardino all'italiana (arch. Heiner Rodel, 2006).

I giardini storici e la loro tutela

I giardini sono «l'impronta più delicata che gli esseri umani possano lasciare sulla terra. I vecchi parchi e giardini sono sogni percorribili, realizzazione di una visione di un mondo bello e felice». Anche nei giardini la storia è tangibile «in modo spontaneo, diretto, per chiunque e attraverso tutti i sensi». Questa citazione tratta da «Historische Parks und Gärten» (Bonn, 1994) di Dieter Wieland è una certezza che guida da sempre gli specialisti dell'ICOMOS e del suo Gruppo di lavoro giardini

storici, che si è fatto promotore del censimento a livello federale dei giardini e di interventi concreti in difesa di questi «monumenti naturali».

In particolare, sui giardini storici incombono due minacce: la mancanza di tutela e quindi la loro possibile distruzione; la tutela legale ma non sostanziale, vale a dire priva della corretta applicazione dei principi contenuti nella Carta dei giardini storici che ne regolano la conoscenza, il restauro o la manutenzione. Questa seconda possibilità è altrettanto pericolosa della prima secondo la professoressa di storia dell'architettura Emmina

De Negri dell'Università di Genova: «manca ancora una coscienza piena del valore artistico e storico dei giardini antichi. Assistiamo a una pericolosa riduzione dei giardini a «zone verdi», quindi giardini non più percepiti nella loro qualità storica e artistica, nella loro dimensione culturale, ma solo nella accezione di verde d'uso, di verde pubblico, accezione estremamente pericolosa per la loro reale conservazione».

Per ovviare a queste due minacce nel 2014 la sezione svizzera dell'ICOMOS (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti) ha consegnato all'Autorità federale l'«Elenco ICOMOS dei giardini storici della Svizzera», che comprende circa 30'000 giardini creati prima del 1960. L'Elenco ICOMOS costituisce la fase di identificazione di questi «monumenti naturali», dalla quale partire per

ICOMOS e l'Ufficio federale della cultura hanno pubblicato nel 2014 la guida (nota 2) *I giardini storici nella pianificazione (Guida per le autorità e gli specialisti)* che illustra le procedure idonee da seguire.

La ragione della necessità della tutela è indicata con chiarezza in questo documento federale: «la crescente pressione esercitata sugli insediamenti minaccia l'esistenza di molti giardini storici, soprattutto se il loro valore non è noto o se le loro particolarità non sono comprese. Ne conseguono cure errate, trasformazioni inappropriate e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura la scomparsa. [...] Senza la volontà di conservare i giardini storici e dare loro lo spazio necessario, molti di loro continueranno ad essere sconsideratamente distrutti. È pertanto importante farli conoscere e tutelarli».



Villa dei Cedri e il suo parco con la «tensostruttura» a sinistra della villa, ritratti dal vigneto, 2017

effettuare, seguendo i principi e le procedure contenuti nella «Carta dei giardini storici (Carta di Firenze)», gli approfondimenti storici, artistici e tecnico-scientifici indispensabili per elaborare gli inventari che, integrati nella pianificazione del territorio, diverranno vincolanti, permettendo di adottare le misure di protezione adeguate.

Proprio per aiutare le autorità politiche comunali e cantonali a procedere alla salvaguardia dal punto di vista giuridico e pianificatorio dei giardini storici tramite la loro conservazione, il Gruppo di lavoro giardini storici di

Villa dei Cedri a Bellinzona

L'edificio, bene culturale di interesse locale, che oggi ospita il Museo Villa dei Cedri ha subito nel corso dei decenni vari interventi di trasformazione, fino agli anni Trenta del Novecento, quando Arrigo Stoffel acquistò la villa e la fece ampliare su progetto dell'architetto milanese Nelusco Mario Antoniazzi.

Un dato importante da ricordare è che la villa nacque come casa di campagna a Ravecchia, villaggio situato a sud di Bellinzona considerato – come scrive (nota 3)

la storica dell'arte Simona Martinola – «il più bel sobborgo di Bellinzona, ricco di vegetazione, di ville e con vista imprendibile sulla bassa valle del Ticino fino al Lago Maggiore, come si leggeva nel Dictionnaire géographique de la Suisse (1906). In questo luogo di residenza e villeggiatura si praticavano l'agricoltura, il giardinaggio, l'allevamento di bestiame, il commercio di asparagi e si trovavano vaste piantagioni di alberi da frutto. Un luogo salubre, soleggiato, adatto alle attività agricole e non distante dalla città, che corrispondeva perfettamente ai criteri stabiliti fin dal Rinascimento per l'ubicazione delle case di campagna. Non sorprende dunque che questa zona amena sia stata scelta per edificare una villa suburbana, secondo l'uso diffuso tra le famiglie patrizie bellinzonesi [...] Queste dimore erano luoghi di riposo, di studio e di sorveglianza delle proprietà circostanti, inizialmente adibite alla coltivazione. Di solito erano frequentate dalla tarda primavera fino all'autunno». Simona Martinola aggiunge anche a proposito degli interventi architettonici succedutisi nel corso dei decenni a dipendenza del cambio di proprietà che «in particolare l'ampliamento e le trasformazioni degli anni Trenta del XX secolo rispondono ai criteri di rappresentatività della borghesia. Elementi che soddisfano le esigenze di piacere e riposo dei proprietari e instaurano uno stretto rapporto tra la villa e il parco, tra l'architettura e la natura, attraverso la costruzione di terrazze, una veranda, una loggia e la torre belvedere, vero e proprio status symbol dell'architettura residenziale del periodo, come dimostrano i numerosi esempi diffusi in Ticino. Tutti questi elementi consentono di ammirare il parco e il panorama circostante da diverse angolature e rompono la rigidità dell'edificio compatto di impronta tardo neoclassica in sintonia con la tendenza pittoresca alla scomposizione dei volumi, tipica delle ville eclettiche. L'estetica del pittoresco si ritrova nel giardino ridisegnato come parco paesaggistico romantico, detto all'inglese, senza però rinunciare ai vantaggi pratici della coltivazione, che continua ad essere esercitata: vigna, orto, frutteto e serre completavano il quadro di questa oasi verde. Sul lato sud, quello più soleggiato, si disegnò un piccolo giardino all'italiana, dallo schema geometrico, impreziosito da una fontana con vasca circolare».

L'accento al Rinascimento fatto dalla signora Martinola è essenziale perché la tradizione plurisecolare dell'architettura di villa, iniziata proprio con le dimore rinascimentali italiane, ha influenzato anche l'evoluzione dell'architettura del paesaggio, europeo e mondiale, dal tardo Quattrocento fino all'inizio del Novecento (nota 4). Come ricordato dalla professoressa emerita di architettura del paesaggio dell'Università di Genova Maniglio Calcagno in merito alla nuova tradizione rinascimentale «gli architetti, che sempre più frequentemente intervennero nella sistemazione degli spazi che circondavano la villa, concepirono il giardino


non come una organizzazione di elementi diversi, prevalentemente vegetali, indipendenti dall'abitazione, ma come il prolungamento all'esterno della struttura formale dell'edificio, come un complesso architettonico paesistico unitario e coordinato, in cui realizzare il collegamento tra il volume della villa e l'ambiente». Da quel periodo storico la residenza fu collegata alla campagna circostante, con gli spazi coltivati e con orti e frutteti.

La villa dei Cedri con il suo magnifico Parco suddiviso in una parte ornamentale e in una parte produttiva si inserisce consapevolmente e sapientemente in questa secolare tradizione.

«Manca ancora una coscienza piena del valore artistico e storico dei giardini antichi. Assistiamo a una pericolosa riduzione dei giardini a «zone verdi», quindi giardini non più percepiti nella loro qualità storica e artistica, nella loro dimensione culturale, ma solo nella accezione di verde d'uso, di verde pubblico, accezione estremamente pericolosa per la loro reale conservazione» (professoressa di storia dell'architettura Emmina De Negri dell'Università di Genova).

Il Parco

L'arch. del paesaggio FSAP Heiner Rodel descrive il parco con queste parole: «Una prima parte del parco ubicato a ovest della villa, con un'estensione di 10'000 mq circa, è un classico esempio di parco ottocentesco, detto parco paesaggistico all'inglese. Due viali carrabili si diramano ad arco dal cancello e, attraverso prati, arbusti e alberi maestosi, conducono al portale della villa. Vari percorsi pedonali portano il visitatore attraverso l'imponente vegetazione ornamentale che consiste principalmente in alberi secolari sempreverdi (Lecci, magnolie, faggi, frassini, querce, palme) e conifere (cedri, cipressi, abeti di Douglas, tassi, sequoie). Lo strato arboreo e il sottobosco attuali sono dominati da rododendri, camelia, bossi, palme e bambù e non rappresentano più la scelta originaria degli anni Trenta, più diversa e colorata come attestano fotografie storiche e testimonianze orali. Nella zona sud, davanti alla veranda, in armonia con lo stile del giardino all'italiana, ne è stato creato uno di tipo formale, in origine caratterizzato da bordure di siepi di bossi potati che circondavano le superfici piantate e con una fon-



Planimetria generale che riproduce la situazione esistente negli anni Sessanta. Villa dei Cedri è un caso esemplare dell'architettura di villa iniziata con le dimore rinascimentali italiane, con la suddivisione del Parco in giardino ornamentale, a sua volta suddiviso in giardino all'italiana con fontana (n. 7) e in giardino paesaggistico all'inglese (n. i 2-4), e in area produttiva con il vigneto (n. 9), il frutteto (n. 10) e area di allevamento di animali da cortile (n. 8) (arch. FSAP Heiner Rodel).

tana circolare al centro, il tutto ombreggiato da un maestoso frassino.

La seconda parte del parco, di 6'950 mq circa, si sviluppa su un declivio sul lato est della villa, dedicata alla produzione e alla coltivazione agricola. I muretti tuttora visibili definiscono la posizione originaria della serra, del lavatoio, dell'orto e dei pollai. La maggior parte della superficie attuale è invece ancora destinata alla produzione di vino come il Merlot Viti e un Bianco Riserva della Città di Bellinzona» (nota 5).

Il Parco violato

Nel 2016 è stata posata all'interno dell'area dedicata al giardino all'italiana una struttura denominata Tensy-Dome o «tensostruttura», così descritta dall'ingegnere che ne ha curato i calcoli statici: «è suddivisibile in una struttura primaria composta da una Tensegrity di classe 2 con la funzione di supporto e da una tensostruttura a membrana con funzione di copertura, il tutto posizionato su una trave rovesciata esagonale in calcestruzzo armato precompresso dal cavo di base della struttura primaria» (nota 6). Secondo l'architetto progettista: «nel caso del Tensy-Dome di Bellinzona disponiamo all'interno di questo reticolo una membrana che definisce

il limite ultimo tra esterno e interno, tra effimero (la membrana) e duraturo (la struttura portante)» (nota 7). La struttura principale composta da cavi e giunti metallici pesa 3'200 chili e il telo 200 chili. Il committente della struttura in questione, la Fondazione Amici Villa dei Cedri, nel medesimo articolo citato in precedenza così si esprime nella persona di Tiziano Ferracini: «La villa di stile ottocentesco è sempre stata adibita ad abitazione privata, fino al momento dell'acquisto da parte del Comune di Bellinzona e non ha subito sostanziali cambiamenti (oggi è monumento protetto). Durante la presentazione delle mostre non esiste pertanto uno spazio per accogliere i visitatori in occasione di vernissage e/o aperitivi. La Fondazione ha quindi affidato all'architetto Brogginì l'incarico di studiare uno spazio che potesse sopperire a questa mancanza e nel contempo offrire al pubblico, alle associazioni, alle aziende, ai privati una struttura in cui svolgere attività culturali, ricreative e di socialità. Non da ultimo, la superficie che può ospitare almeno 80 posti a sedere e più di cento in piedi, servirà le scolaresche in visita al Museo. È stato chiaro fin dall'inizio che un intervento del genere potesse anche sollevare critiche da parte di chi vede il parco unicamente come un giardino classico puramente ornamentale e privo di qualsiasi funzione se non



Giardino all'italiana con fontana circolare a due piani e, quale quinta scenica, un frassino e un gruppo di douglasie (fotografia scattata prima dell'inserimento della «tensostruttura»).



Giardino all'italiana con l'inserimento della «tensostruttura».



Parte del giardino all'italiana con un frassino e un gruppo di douglasie quale quinta scenica, prima dell'inserimento della «tensostruttura».



Piattaforma in cemento armato che funge da basamento della «tensostruttura».



Tensostruttura con basamento in cemento armato. Per installare la «tensostruttura» si è distrutta una parte del giardino all'italiana.

quella di essere ammirato e contemplato. La scelta del luogo di edificazione ha comportato diverse riflessioni concernenti gli aspetti paesaggistici e l'inserimento nel comparto della Villa. Il Municipio e l'Ufficio cantonale dei beni culturali hanno dato la loro approvazione, ritenendo il progetto valido per il suo scopo e la sua collocazione. La Fondazione, con un notevole sforzo finanziario andato ben al di là delle prime previsioni, ha così voluto esporsi all'esterno della villa, con un'opera che va vista non solo sotto l'aspetto di una particolare architettura ma anche come opera d'arte moderna. (...) È un'opera che definirei arditata, che poggia su studi architettonici e ingegneristici di avanguardia, motivo di interesse non solo da parte del pubblico che frequenta il Museo e il parco, ma anche da parte di specialisti».

Non entriamo nel merito se la «tensostruttura» sia un'opera d'arte oppure se sia bella o brutta, poiché per valutare l'intervento non ci poniamo sul piano estetico-soggettivo. Per valutare la correttezza della sua collocazione nel parco ci poniamo nella prospettiva della storia dell'arte dei giardini, delle Carte internazionali dedicate ai parchi storici e ai beni culturali, della legge sui beni culturali e del ruolo civile e sociale che deve avere il patrimonio culturale nella nostra epoca.

Cosa è un giardino storico? La Carta dei giardini storici ne fornisce la definizione e determina i principi che devono guidare la protezione di questi monumenti; secondo l'art. 1 «un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento»; «sono

rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico: la sua pianta ed i differenti profili del terreno; le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive; i suoi elementi costruiti o decorativi» (art. 4). «L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti sia la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono» (art. 9). Inoltre, «ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tener conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce» (art. 10). Da un punto di vista della storia dell'arte dei giardini e dei principi internazionali che governano questa materia la «tensostruttura» non ha nulla a che vedere con un parco storico; nel caso in questione assistiamo proprio a quanto denunciato dalla professoressa De Negri, citata all'inizio: «manca ancora una coscienza piena del valore artistico e storico dei giardini antichi. Assistiamo a una pericolosa riduzione dei giardini a «zone verdi», quindi giardini non più percepiti nella loro qualità storica e artistica, nella loro dimensione culturale, ma solo nella accezione di verde d'uso».

Secondo l'art. 19 della Carta dei giardini storici «per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo». Ci sembra ovvio che la posa di un basamento in cemento armato per sostenere la «tensostruttura» utilizzata per «eventi» mondani contravviene ai principi di tutela, tanto più che per «accogliere i visitatori in occasione di vernissage e/o aperitivi» è possibile posare strutture leggere realmente amovibili, che non modificano il suolo né manomettono determinate aree del parco, come per esempio se ne vedono a villa Olmo o a villa del Balbianello sul lago di Como.

Infine, riteniamo che in un periodo di estrema urbanizzazione e cementificazione del territorio la funzione sociale dei parchi e giardini pubblici sia proprio quella di costituire oasi verdi dove ci si può recare e godere della bellezza della natura, il cui positivo influsso è ormai un dato acquisito grazie a studi di psicologia e medicina sociale.

Preservare questi rifugi di verde storico da interventi fuori luogo è un dovere delle autorità, così da garantire ai frequentatori di questi monumenti viventi una percezione della natura che segue le stagioni e i suoi ritmi. In questo senso condividiamo la posizione dell'arch. del paesaggio Gustav Ammann che oltre sessant'anni fa scrisse: «come si presenta il giardino che risponde alla nostra natura e alle nostre esigenze? Il bisogno di rilas-

sarsi nella natura per scaricare le tensioni fisiche e psichiche, è urgente. Anche perché le nostre abitudini si sono avvicinate maggiormente alla natura, desideriamo giardini sinuosi e naturali in cui sentirsi liberi» (Blühende Gärten, Erlenbach-Zurigo, 1955).

Note

- 1) Vedi «La Carta dei giardini storici (Carta di Firenze, 1981)», Il nostro Paese, n. 329, luglio-settembre 2016, pp. 2-9.
- 2) Opuscolo ottenibile presso l'arch. FSAP Heiner Rodel, rodel-landarch@bluewin.ch.
- 3) Simona Martinola, Villa dei Cedri a Bellinzona, Guide storico-artistiche della Svizzera, 2011, Berna.
- 4) «Nell'Italia del Rinascimento si dette vita a una nuova architettura residenziale extra-urbana che ha determinato l'atteggiamento verso la costruzione di case in campagna (e nelle periferie urbane) fino ai giorni nostri, facendo della villa uno strumento primario di auto-rappresentazione sia per i proprietari sia per gli architetti» (Howard Burns, La villa italiana del Rinascimento, Angelo Colla, p. 37).
- 5) arch. del paesaggio FSAP Heiner Rodel, «Il Parco», in Simona Martinola, «Villa dei Cedri a Bellinzona», Guide storico-artistiche della Svizzera, 2011, Berna.
- 6) «Fondazione Villa dei Cedri Tensy-Dome, Bellinzona», in Metall Glass 2016, p. 11.
- 7) Ibid.

L'attuale crisi estetica è figlia della crisi etica

Benedetto Antonini

Il titolo, scelto quale sfida personale, ben consapevole dei rischi che comporta, deriva dalle conclusioni di un seminario del Corso Polis-making tenutosi a Como il 9 settembre 2015. Esso era dedicato alla presentazione del libro di Maurizio Spada intitolato «L'altro architetto» (nota 1) e alla discussione delle tesi esposte nel libro tra l'autore stesso, i docenti presenti e gli studenti.

In estrema sintesi Sono emerse le seguenti tesi:

- L'Architettura attuale deve essere sostenibile;
- L'Architettura è figlia legittima dell'Urbanistica;
- L'Architettura e l'Urbanistica sono al servizio della collettività; pertanto l'Architetto detiene sempre una responsabilità pubblica;
- Prima di demolire per ricostruire è necessario esaminare le alternative, quali adattare, ristrutturare, restaurare (nota 2).

Per contro:

- L'«Architettura del gesto» serve prima di tutto a mettere in scena l'autore dell'opera. Essa appartiene al mondo del marketing, piuttosto che a quello della tecnica o della nobile arte del costruire.

Ne nasce il seguente teorema:



Di regola un teorema necessita di una dimostrazione, perciò, per sostenere e giustificare il titolo e quindi il teorema che ho immodestamente scelto, ho cercato aiuto non solo leggendo lo Spada, ma anche tre altri autori che, come Edgar Morin che da molto tempo ispira il mio insegnamento al Master Polis-making, mi hanno dato molti elementi di riflessione e di conferma del mio modo di intendere la gestione del territorio.

Le opere sono, «L'aventure de la Méhode», di E. Morin, «Cinq méditations sur la beauté», di François Cheng, pensatore francese contemporaneo dall'erudizione oceanica, che gli permette di citare esempi, distinguere, comparare e, se opportuno, unire elementi del mondo culturale occidentale, di quello mediorientale e della sua terra d'origine, la Cina.

Infine «Etica e Verità», breve, ma intenso trattato, di Salvatore Veca, verso il quale devo riconoscere di avere un grande debito intellettuale.

Dal primo, ovvero da Morin riprendo qui la nozione fondamentale di «sistema aperto autoregolantesi» quale modello esplicativo di ogni gruppo di esseri viventi, il principio del loro equilibrio tendenziale detto «omeostasi», il concetto di «feed-back» quale metodo innovativo di ragionamento che permette, nella ricerca della verità, di fondarsi non solo sulle conoscenze scientifiche comprovate, bensì anche di arricchire e completare il ragionamento mediante intuizioni e sentimenti.

Da Cheng riprendo il concetto che egli elabora da Platone, secondo il quale un fenomeno materiale o immateriale per essere «bello» deve essere «vero».

Un fenomeno è vero se è altruista, se tende a unire e non a separare, se tende al benessere della collettività, piuttosto che a quello di un singolo o di pochi soggetti privilegiati.

Da Veca, reputo utile richiamare l'affermazione secondo la quale in un mondo in «crisi», intesa nella sua etimologia greca, ossia «che cambia» sotto l'effetto del progresso scientifico e tecnologico, anche i valori della società devono cambiare ed adattarsi.

L'evolvere, talora repentino, dei valori basilari provoca ansia e insicurezza tanto nel singolo, quanto nella collettività.

Pertanto chi non accetta di mettersi in discussione tende a cadere nell'atteggiamento tipicamente conservatore detto «riduzionismo». Nel riduzionismo vige il rifiuto del nuovo, c'è spazio solo per una verità, statica che tutti devono riconoscere e accettare dogmaticamente. Tutto ciò porta diritti al populismo dai valori gridati, caricaturali che però esorcizzano la paura, fan sentire forti soprattutto se si è numerosi. La fase successiva è quella della «tirannide» intellettuale: guai a pensarla diversamente, guai a chi canta fuori dal coro. Quando questo modo di pensare conquista il potere politico,

esso tenta con ogni mezzo di delegittimare e di emarginare i «diversi», i portatori di novità.

In pratica cerca di imbavagliare la cultura e di imbrigliarne il progresso storico.

Si capisce subito che un sistema sociale che scivola nel riduzionismo, tende al «sistema chiuso».

Un organismo che mancando di iniziativa e di coraggio per adattarsi all'ineluttabile cambiamento, agli stimoli che gli arrivano dall'esterno, dall'ambiente in cui è immerso, va verso l'involutione e, presto o tardi si condanna all'autodistruzione o all'estinzione.

Per mantenersi, invece, nelle condizioni del «sistema aperto», che sono quelle indispensabili alla vita della specie e offrono un futuro alle generazioni che verranno, occorre che il singolo e la collettività si aprano criticamente al nuovo e lo metabolizzino come un nutrimento, come un indispensabile apporto d'energia al sistema stesso. Per fare ciò occorre che facciano proprio il pensiero olistico.

Quello olistico è un metodo di pensiero che permette di internalizzare i nuovi valori dopo averli discussi, compresi e condivisi; in secondo luogo esso impone di tener conto delle conseguenze palesi e nascoste, a breve e a lungo termine, delle proprie decisioni e azioni. Insomma il pensiero olistico sviluppa il senso di responsabilità, proprio dello sviluppo sostenibile.

L'incontestabile stato attuale di profonda crisi etica della società mondiale è dovuto in gran parte all'abdicazione della politica nei confronti della finanza internazionale e, più in generale, nei confronti dell'economia. Con altre parole, siamo confrontati con il trionfo dell'essere e con la mortificazione dell'essere, assistiamo alla ricerca spasmodica dell'apparire per conseguire l'essere, all'interpretazione del potere come una merce e non come un servizio.

È facile vedere come l'architettura del gesto che ha contaminato, ormai, anche i piccoli edifici, derivi direttamente e sia uno dei prodotti di questa dilagante degenerazione etica della politica.

In una società che esprime una tale politica, valori quali la modestia, l'altruismo, la generosità, la tolleranza che si pensava fossero immanenti alla bontà e, quindi, platonicamente alla bellezza, non sono più apprezzati.

Per di più, valori come la bellezza e la felicità, risultano del tutto inflazionati, perché collegati con nozioni di consumo, e, andando di pari passo con il primato dell'essere risultano totalmente scollegati dalla ricerca dell'essere. Bellezza e felicità sono valori sostituiti da simulacri e da metafore che, in quanto svuotati dal loro vero significato, diventano fasulli. Se sono fasulli non sono veri e se non sono veri, non appartengono alla vera bellezza.

François Cheng, Salvatore Veca e Maurizio Spada sono unanimi nel riprendere il sillogismo di Platone e di Plotino e dicono: «se non sono veri, non sono belli e nemmeno sono buoni». Questa profonda verità merita di essere tirata fuori dal dimenticatoio e applicata come

massima generale. Essa è più che mai utile e necessaria anche nella gestione della città. Occorre, infatti, far capire ai responsabili del governo del territorio, quali siano i valori veri, i soli che possono incrementare la felicità dei cittadini, essendo questo lo scopo primo e ultimo della politica. I veri valori devono essere esplicitati, gerarchizzati, condivisi, tradotti in obiettivi e, infine, in azioni concrete.

Ci vorrà un grande impegno per ritrovare un'etica politica che si prenda cura di tutte le componenti della società, ma questa è la condizione perché la città sopravviva e torni ad essere bella (nota 3).

Note

- 1) Maurizio Spada. *L'altro architetto*, Gianpiero Casagrande Editore, Milano, 2014.
- 2) Una recente inchiesta condotta dall'Ufficio federale svizzero per la cultura ha permesso di mettere in evidenza che la conservazione dei beni culturali edili riveste un'importanza grande per il 67 % della popolazione svizzera.
- 3) Spada, op. cit., pagg 101-102: «Ma, alla fine, che cos'è bellezza? Per concludere potremmo dire che, se non sei disposto a vederla non la vedi. Bisogna avere l'animo aperto e gioioso. Sentirsi amato e amante, parte di un tutto. Avere, come si dice, l'infinito nello spirito, essere fuori dal tempo, nell'eterno presente. Se non hai fatto questa esperienza non puoi vederla. E questo è possibile ottenerlo con l'educazione: è inutile che facciamo tutti questi bei discorsi se poi non sappiamo educarci a riconoscere la bellezza, essa è una promessa di felicità che viene mantenuta solo per chi la coltiva. Ciò presuppone uno sforzo che non molti sono disposti a fare, tanto meno gli architetti di oggi. Presuppone una personalità realizzata, un processo di in-dividuazione compiuto, un superamento delle nevrosi, cioè un lavoro di approfondimento che pochi mettono in atto in questa società superficiale, dell'abbondanza del superfluo e del consumo passivo. Si definisce la politica come l'arte del possibile. Ecco che da ciò discende l'affermazione: migliorando la politica, migliori la città. Non dimenticare che l'aspetto di queste ultime lo si decide nelle giunte comunali. La domanda giusta è: cosa può fare la cultura, e in particolare l'opera degli architetti, per influenzare la politica? I francesi dicono di un uomo colto che è «bien cultivé», e la coltivazione prevede la capacità di cura, come abbiamo detto, e l'educazione, che poi è l'arte maieutica di far uscire la parte migliore di noi. Come diceva Socrate, «dobbiamo utilizzare le virtù della levatrice», che sono la pazienza, la competenza e l'esperienza. Non si ottiene granché se il nostro desiderio di potere e di fama ci fa saltare le tappe che la natura ci ha imposto».

L'autore è Responsabile Area Ambiente Costruito del Master Polis-Making del Politecnico di Milano, membro del Comitato di Europa Nostra.

Diritto di ricorso in materia pianificatoria

Pubblichiamo il commento giuridico che il nostro membro di Consiglio Direttivo avv. dott. Giorgio De Biasio ha dedicato a una recente e importante sentenza del Tribunale federale riguardante il diritto di ricorso riconosciuto alle associazioni di protezione della natura e del paesaggio, quindi anche alla Società ticinese per l'arte e la natura, in vertenze concernenti il diritto pianificatorio.

La nostra associazione è spesso chiamata a intervenire a livello di contenzioso non solo contro domande di costruzione ma anche in materia pianificatoria: il tema è molto complesso, come i lettori potranno comprendere leggendo il testo, e comporta un grande impegno di risorse, anche finanziarie, per la STAN. (Redazione).

avv. dott. Giorgio De Biasio

1. La sentenza in re Adligenswil

La I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale il 26 agosto 2016 ha pronunciato una sentenza molto importante (1C_315/2015, 1C_321/2015, in re Adligenswil/LU, reperibile in rete al sito «sentenze TF», ora in DTF 142 II 509) che apre la via del ricorso delle associazioni di protezione della natura e del paesaggio contro la cosiddetta «nuova assegnazione alla zona edificabile» («Einzonung»), vale a dire la mutazione da zona non edificabile a zona edificabile. Da questa sentenza potrebbe anche derivare un restringimento della latitudine decisionale dei Cantoni e dei Comuni in materia pianificatoria in presenza di un oggetto d'importanza nazionale inserito in un Inventario federale, come pure la necessità di una perizia speciale quando un oggetto iscritto in uno di questi inventari può subire un danno rilevante a seguito dell'assegnazione a zona edificabile di una zona sita all'interno del perimetro dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS), dell'Inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali (BLN) e dell'Inventario federale delle vie storiche (IVS). Da questa sentenza, di portata giudiziale capitale, potrebbe anche derivare il diritto di ricorso di queste organizzazioni contro la violazione dell'obbligo di riduzione delle zone edificabili sovradimensionate ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Quando si è confrontati con norme di diritto federale direttamente applicabili alle medesime sarà riconosciuto in futuro il diritto di ricorrere anche su questioni puntuali e di dettaglio.

2. La fattispecie

Esponiamo dapprima in sintesi la fattispecie giudicata dal Tribunale federale.

L'Assemblea comunale del Comune di Adligenswil (LU) votò il 14 gennaio 2014 la revisione totale della pianificazione locale. In essa erano previsti gli azionamenti (prevalentemente a scopo abitativo) di varie aree del territorio comunale. Il governo del Cantone Lucerna il 28 marzo 2014 approvò, con alcune eccezioni, la revisione integrale della pianificazione comunale. Il ricorso amministrativo della Fondazione Landschaftschutz Schweiz (in seguito SL) fu respinto, per quanto dichiarato ricevibile. La Fondazione SL il 17 aprile 2014 inoltrò ricorso al tribunale cantonale di Lucerna, chiedendo l'annullamento della decisione del governo e il rinvio al Comune della contestata revisione totale, con l'invito a ridimensionare la zona edificabile e a meglio considerare gli interessi della protezione del paesaggio. Il tribunale cantonale negò alla Fondazione SL la legittimazione a ricorrere perché non era in gioco l'adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sulla protezione della natura (LPN) (RS 451). Contro la sentenza cantonale la Fondazione SL interpose ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (TF). Il TF ha esaminato e deciso il ricorso con dibattimento pubblico in data 24 agosto 2016, riconoscendo alle organizzazioni che hanno per scopo la conservazione della protezione della natura e del paesaggio il diritto di ricorso contro l'assegnazione a zona edificabile.

Dallo stretto profilo della legittimazione a ricorrere di queste organizzazioni, trattasi di una sentenza fondamentale. Meritano dapprima di essere riportate, anche

per la loro portata didattica, le riflessioni del TF a questo riguardo (consid. 2).

3. L'art. 15 e la norma transitoria all'art. 38a LPT

Il nuovo art. 15 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) prescrive che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1) e che le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2), impone che l'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali e in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle culture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv. 3); al suo cpv. 4 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione di un terreno a una zona edificabile (idoneità all'edificazione, prevedibile necessità all'edificazione, urbanizzazione ed edificazione entro 15 anni, assegnazione in attuazione di quanto disposto dal Piano direttore cantonale, ecc.).

Il nuovo art. 38a LPT (Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012) statuisce al suo cpv. 1 che «*I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro 5 anni dall'entrata di vigore della modifica del 15 giugno 2012*» [avvenuta il 1. maggio 2014; le norme menzionate statuiscono il contenuto minimo dei piani direttori e del piano direttore nell'ambito degli insediamenti, NdR]; al suo cpv. 2 statuisce che «*Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.*»

L'art. 38a LPT costituisce una semplice norma transitoria e costituisce adempimento di un compito federale, ma condivide le norme della riveduta LPT, di cui disciplina l'applicazione nel tempo e ne vuole impedire la vanificazione.

Nell'ambito degli insediamenti il Piano direttore deve indicare in particolare le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel territorio cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione (art. 8a cpv. 1 lettera a LPT), nonché le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'art. 15 LPT (art. 8a cpv. 1 lettera d LPT). Fino a quel momento le norme del nuovo art. 15 LPT non possono essere applicate. Durante questo periodo per l'art. 38a cpv. 2 LPT la superficie delle zone edificabili statuite in via definitiva nel Cantone non può essere aumentata. Durante questo periodo transitorio possono essere approvati insediamenti soltanto se dall'entrata in vigore dell'art. 52a dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) [1. settembre 2000 NdR] nel Cantone venga dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento sia effettuato nel quadro della stessa de-

cisione (art. 52a cpv. 2 lettera a OPT). Rimane da esaminare se le nuove norme sulla delimitazione del suolo edificabile, in particolare l'art. 15 LPT, costituiscono un compito federale, in virtù del quale alle organizzazioni nazionali di protezione della natura e del paesaggio è riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 2 e art. 12 della Legge federale sulla protezione della natura, LPN) (consid. 2.2.).

4. La legittimazione a ricorrere delle organizzazioni nazionali in applicazione dell'art. 24 LPT

La pianificazione territoriale incombe in prima linea ai Cantoni, mentre che la Confederazione si limita di regola a fissare i principi fondamentali (art. 75 cpv. 1 Cost fed). Ciò non toglie che la Confederazione può disciplinare densamente alcuni aspetti specialmente importanti, come è il caso per gli edifici e gli impianti fuori dalla zona edificabile (art. 24 seg. LPT, cfr. STF 1C_17/2015, in re Amlikon-Bissegg/TH, del 16 dicembre 2015 consid. 1.1). Già nel 1986 il TF aveva riconosciuto la legittimazione a ricorrere delle organizzazioni attive a livello nazionale in sede di procedura di rilascio della licenza edilizia, allorché esse sostengono che un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT [necessità di ubicazione fuori della zona edificabile per la particolare destinazione dell'edificio o impianto e in assenza di opposti interessi preponderanti NdR] comprometta la protezione della natura e del paesaggio (art. 78 cpv. 2 Cost fed e LPN) (DTF 112 Ib 70 consid. 2 e 3, p. 71 seg.). In quella sentenza il TF rammentò che la norma costituzionale (allora art. 24 sexies vCost fed) obbliga la Confederazione a riservare alla protezione della natura e del paesaggio la dovuta attenzione (consid. 3, p. 72). Il legislatore federale all'art. 12 LPN (diritto di ricorso delle organizzazioni nazionali NdR) aveva voluto riconoscere una equivalente tutela giuridica (consid. 3, p. 73). L'art. 24 LPT fonda un simile compito di diritto federale e perciò questa norma può assumere per il diritto della pianificazione territoriale una rilevanza portante, in quanto che per il suo tramite è garantita la separazione del territorio edificabile dal territorio inedificabile. In corrispondenza di ciò già il Messaggio 27 febbraio 1978 del CF sulla LPT ha messo in evidenza che la disciplina su costruzioni e impianti fuori della zona edificabile costituisce integralmente norma di diritto federale (FF 1978 I p. 1032 ad art. 35). Anche il TF a partire dall'entrata in vigore della LPT, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che l'art. 24 LPT configura diritto federale superiore, direttamente applicabile (DTF 112 Ib 70, consid. 4a p. 74 con rinvii). L'attività di applicazione dell'art. 24 LPT da parte delle autorità cantonali è equivalente a quella delle autorizzazioni di dissodamento o delle autorizzazioni in materia di diritto della pesca, alle quali dalla giurisprudenza è riconosciuto l'adempimento di un compito federale (DTF cit., consid. 4b p. 76 con rinvii).

Alle organizzazioni nazionali di protezione della natura e del paesaggio fu riconosciuto il diritto di ricorrere in presenza di un caso di elusione dell'art. 24 LPT nel piano di utilizzazione, in particolare quando la pianificazione creava inammissibili piccole zone edificabili (DTF 124 II 391 consid. 2c p. 394 con rinvii). Nella sentenza 1C_549/2012, in re Mollens/VS, del 2 ottobre 2013 il TF ammise un compito federale dal profilo dell'elusione dell'art. 24 LPT in presenza dell'attribuzione a una nuova zona di un'area isolata, senza alcun collegamento con il centro del villaggio e altre aree edificabili, in un Comune munito di un'ampia riserva di zona edificabile, e ciò perché mediante questa attribuzione di nuova zona era presumibile che una parte del territorio veniva inammissibilmente sottratta al regime degli art. 24 seg. LPT (cfr. STF 1C_636/2015, in re Vollèges/VS, del 26 maggio 2016 consid. 2). In quell'occasione il TF lasciò ancora aperta la questione se l'applicazione dell'art. 15 LPT possa fondare un compito federale (consid. 2.3).

5. La delimitazione fra zone edificabili e zone inedificabili

La delimitazione fra zone edificabili e zone inedificabili (principio della separazione) è uno dei pilastri del diritto federale della pianificazione, i cui principi fondamentali sono appunto le norme sull'edificazione fuori delle zone edificabili da un lato e la limitazione delle dimensioni delle zone edificabili dall'altro. Mentre che la LPT già a partire dalla sua entrata in vigore ha riconosciuto quale principio fondante la diretta applicazione delle delimitazioni fra zone edificabili e non, la dimensione delle zone edificabili quale elemento della conservazione del principio della separazione è stata troppo a lungo sottovalutata. L'art. 15 LPT ha certo statuito che le zone edificabili comprendono unicamente il territorio che sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, ma non ha fissato dei criteri per valutare la necessità di questo bisogno. La situazione è cambiata in particolare con il nuovo tenore dell'art. 15 LPT e con il nuovo art. 38a LPT. Ora l'art. 15 LPT contiene limiti superiori vincolanti per la dimensione delle zone edificabili; qualora questi limiti siano violati, l'attribuzione a zona edificabile diviene immediatamente illecita (consid. 2.4).

6. L'art. 15 LPT quale norma di diritto federale direttamente applicabile

Il legislatore federale con la revisione della LPT del 15 giugno 2012 ha voluto contrastare all'insediamento diffuso e alla perdita di territorio destinato alle colture che costituisce uno dei problemi più urgenti dello sviluppo territoriale (Messaggio, in FF 2010 p. 1052). A questo scopo ha introdotto un rigoroso regime transitorio all'art. 38a LPT. In questo sistema l'art. 15 LPT ha un'importanza centrale, perché precisa (e di fatto inasprisce), rispetto al

regime precedente, i presupposti per la creazione di nuove zone edificabili. Questa norma è stata giustamente considerata dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale quale colonna portante e nel dibattito parlamentare quale «norma-chiave» (così la Consigliera federale Doris Leuthard).

Come già l'art. 24 LPT anche il nuovo art. 15 LPT è direttamente applicabile e non necessita di una legislazione cantonale di applicazione (così espressamente il messaggio, in FF 2010 p. 1080). Esso è concretizzato dalla nuova OPT del 2 aprile 2014 e dalle «Direttive tecniche sulle zone edificabili», edite dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Con queste Direttive del 17 marzo 2014, scaturite dalla Conferenza dei Direttori dei dipartimenti cantonali della costruzione, della pianificazione territoriale e dell'ambiente e dal DATEC – alle quali rinvia l'art. 15 cpv. 5 LPT per il calcolo del fabbisogno di zone edificabili e per i criteri per l'attribuzione del territorio alla zona edificabile – la varietà di metodi e le prassi cantonali in materia di dimensionamento delle zone edificabili viene finalmente unificata (Messaggio, in FF p. 1074; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Rapporto esplicativo alla revisione parziale del 2 aprile 2014 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio, p. 2 seg.). Sono così date le premesse per il riconoscimento di un compito federale, ammesse già nel 1986 dal TF nel contesto dell'applicazione dell'art. 24 LPT. Il nuovo art. 15 LPT è norma centrale, direttamente applicabile e compiuta di diritto federale, destinata alla separazione fra zona edificabile e zona non edificabile. Il collegamento, necessario per la legittimazione a ricorrere delle organizzazioni nazionali, con la protezione della natura e del paesaggio (art. 12 LPN), è costituito dalla finalità del nuovo art. 15 LPT, volto a frenare l'insediamento diffuso sul territorio e la perdita del territorio destinato alle colture. Deve bastare perciò se un'organizzazione nazionale (come nel caso a giudizio la Fondazione SL) legittimata a ricorrere [per l'elenco di queste organizzazioni, fra le quali figura anche la Lega svizzera del Patrimonio nazionale (Schweizer Heimatschutz) di cui la STAN è la sezione ticinese, cfr. l'allegato annesso all'apposita Ordinanza del Consiglio federale, RS 814.076 Ndr], interpone ricorso nell'interesse della protezione della natura e del paesaggio. Non è per contro necessario che l'attribuzione a una nuova zona leda un oggetto della protezione della natura o del paesaggio di importanza regionale o nazionale (giurisprudenza consolidata; cfr. da ultimo DTF 139 II 271 consid. 11.2 p. 278 con rinvii) (consid. 2.5).

7. La Convenzione di Aarhus, in vigore dal 1. giugno 2014

È stato così introdotto un controllo sull'assegnazione a zona edificabile delle nuove zone nell'interesse dello sfruttamento del suolo e del rispetto per natura e pae-

saggio (...). Ciò equivale d'altronde all'impulso venuto anche dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, in vigore per la Svizzera dal 1. giugno 2014, RS 0.814.07). In virtù di questo trattato internazionale «il pubblico interessato», dei cui interessi si considerano titolari le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale (cfr. art. 2 cpv. 5), deve avere accesso alla giustizia in materia ambientale per contribuire all'applicazione del diritto ambientale (cfr. Preambolo, art. 1 e art. 9 cpv. 3-5 Convenzione di Aarhus) (consid. 2.6).

8. La facoltà di ricorrere delle organizzazioni nazionali a difesa della natura e del paesaggio in virtù dell'art. 12 LPN

È perciò aperta la facoltà di ricorrere, in virtù dell'art. 12 LPN, degli organismi non governativi a difesa della natura e del paesaggio contro l'attribuzione a zona edificabile. Con questo ricorso si possono anche censurare le disposizioni transitorie della revisione LPT del 13 giugno 2012, in particolare la violazione dell'art. 38a cpv. 2 LPT, per applicazione errata o mancata applicazione di questa norma, da parte dell'ultima istanza cantonale (secondo cui fino all'approvazione della revisione del Piano direttore (PD) da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato).

Trattandosi soltanto di direttive-quadro a livello federale che spetta ai Cantoni concretizzare, non è per contro di regola ammissibile il ricorso di queste organizzazioni quando è controversa l'impostazione del suolo edificabile, come ad es. il tipo e la misura dell'utilizzazione del territorio in sede di trasformazione da zona industriale a zona abitativa (cosiddetta «Umzonung») o di aumento dell'indice di sfruttamento (cosiddetta «Aufzonung»). Sono riservate eccezioni, che non specifica la sentenza in parola, ma sono definite dalla dottrina, ad es. quando sono toccati biotopi di importanza nazionale (cfr. art. 18a LPN) (così Daniela Thurnherr, in URP/DEP/DAP N. 1/2017, pag. 8) (consid. 2.7).

9.

Questo è il tenore della sentenza del TF sul diritto di ricorso delle organizzazioni in materia di pianificazione del territorio. Essa è stata oggetto di un articolato e critico commento nella rivista «Diritto ambientale nella prassi» (URP/DEP/DAP), edita dall'Associazione svizzera per il diritto dell'ambiente, ad opera di Daniela Thurnherr, professore ordinario di diritto alla Facoltà di giurisprudenza di Basilea (al N. 1/2017, pagg. 7 seg.), che compendiamo qui di seguito per grandi linee.

10. I due presupposti della legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 12 LPN

Il diritto di ricorso delle associazioni a ciò legittimate ai sensi dell'art. 12 LPN dipende da due presupposti: deve trattarsi di un compito federale e deve esistere una relazione con la protezione della natura e del paesaggio. Queste necessarie premesse non sono enunciate esplicitamente nella legge, ma sono derivabili per interpretazione sistematica di questa norma nel primo capitolo della LPN. Il rapporto con la protezione della natura e del paesaggio è dato quando la disciplina di diritto federale ha per finalità anche la protezione della natura, del paesaggio o del patrimonio oppure vi è pericolo di un pregiudizio di territori od oggetti meritevoli di protezione, a prescindere se sia toccato un oggetto protetto da un inventario. Le assegnazioni a zona edificabile realizzano indubbiamente una tale connessione perché la loro delimitazione serve appunto al contenimento del territorio edificabile rispettivamente alla conservazione del territorio destinato alle colture. Questa relazione è soltanto indiretta, e ciò perché con l'attribuzione di zona si creano le premesse per una successiva edificazione. Per la prima volta il TF qualifica come compito federale la delimitazione di zone edificabili e rinvia all'applicazione diretta dell'art. 15 LPT, alla sua concretizzazione nell'Ordinanza di applicazione della LPT e alle Direttive tecniche sulle zone edificabili emanate, in attuazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT, con approvazione della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente e del DATEC (accessibili in rete). Quest'ultimo è a sua volta soggetto a forti pressioni politiche, con la conseguenza che esso raramente fa uso della sua facoltà di ricorrere.

Siccome è da ammettere che di regola esiste un parallelo fra gli interessi degli enti pubblici che intendono azionare, in quanto ispirati alla crescita, e i proprietari fondiari direttamente toccati dall'attribuzione di zona, il ricorso delle organizzazioni assume una particolare importanza, in quanto che completa il diritto di ricorso del DATEC. Una corretta applicazione a livello cantonale dell'art. 15 LPT, non è infatti per nulla un fatto scontato.

11. L'ampliamento della facoltà di ricorso delle organizzazioni nazionali

Questa sentenza amplia considerevolmente l'ambito di rilevanza del ricorso degli organismi votati alla tutela della natura e del paesaggio. Dopo il riconoscimento della legittimazione a ricorrere per l'applicazione dell'art. 24 LPT inerente all'edificazione di costruzioni fuori del perimetro edificabile ammessa nel 1986 (DTF 112 Ib 70 seg.), rispettivamente l'ammissione della legittimazione ricorsuale contro licenze edilizie nella zona edificabile quando è toccata una competenza federale (ad es. quando è leso un biotopo, cfr. DTF 116 Ib 203 seg, op-

pure in materia di antenne di telefonia mobile, cfr. DTF 131 II 545 seg., come pure in sede edificazione di residenze secondarie, cfr. DTF 139 II 271 seg.), questa sentenza, a differenza delle precedenti, concerne non un progetto edificatorio concreto, ma la messa in atto di un processo di pianificazione, dove il TF ha riconosciuto l'esistenza di un compito federale nell'ambito della pianificazione di una zona edificabile.

12. Modifica dei criteri per ammettere un compito della Confederazione?

Con questa sentenza il TF ha modificato i criteri per ammettere un compito della Confederazione? Non si tratta di un compito federale quando sono statuiti a livello federale dei principi che devono poi essere concretizzati nel diritto cantonale. Per contro quando si è confrontati con una norma compiuta di diritto federale, sufficientemente concretizzabile e di contenuto determinabile, il diritto di applicazione cantonale diventa obsoleto. In sede di pianificazione territoriale piuttosto che di normativa compiuta, vista l'esistenza di valutazioni cantonali autonome, secondo la prof. Thurnherr meglio sarebbe tuttavia parlare di grado di dettaglio e di densità (o precisione) normativa, senza che con ciò vada tuttavia perso il concetto di esistenza di un compito della Confederazione.

13. La dimensione internazionale della sentenza in re Adligenswil grazie all'applicazione della Convenzione di Aarhus

La sentenza del TF acquista anche una dimensione internazionale, grazie al rinvio alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (RS 0.814.07). All'art. 9 cpv. 3 – 5 di questa Convenzione è garantito l'accesso alla giustizia e le procedure devono essere «*obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose*» (cpv. 2); *fra i membri del pubblico interessato in facoltà di «promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare atti o contestare le omissioni di privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale» (cpv. 3) vanno considerate «titolari [di tale diritto di accesso NdR] le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale» (art. 2 cpv. 5).* Il richiamo del TF a questo trattato internazionale testimonia la volontà dell'Alta Corte di riconoscere alla Convenzione Aarhus il riguardo che merita, con la conseguenza che in futuro la sua importanza non potrà che aumentare, tenuto conto dell'obbligo di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto internazionale (cfr. DTF 141 II 233 consid. 4.3. e STAF A-4186/2015 dell'8 gennaio 2016, consid. 7.5).

14. Rilevanza della sentenza per nuove assegnazioni a zona edificabile e per la legittimazione a ricorrere contro altre decisioni in materia edilizia o pianificatoria?

La prof. Thurnherr a margine di questa sentenza pone due interrogativi, dapprima se la qualifica di compito della Confederazione avrà un'ulteriore rilevanza per nuovi azzonamenti in zona edificabile, e poi se le organizzazioni nazionali di protezione della natura e del paesaggio saranno legittimate a ricorrere anche contro altre decisioni in materia edilizia o pianificatoria.

Sul primo quesito la specialista ritiene che, siccome le nuove attribuzioni di zona adempiono un compito federale, per gli oggetti contenuti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) ovvero nell'Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS), potrebbe tornare applicabile il principio secondo il quale un oggetto inserito in un Inventario federale deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario e non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a meno che s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN). Di conseguenza sarebbe ridotto l'ampio margine di giudizio in materia di pianificazione cantonale rispettivamente comunale che ancora lasciavano le Raccomandazioni del 15 novembre 2012 concernenti la presa in considerazione degli inventari federali. E inoltre quando nell'adempimento di un compito federale un oggetto iscritto in un Inventario federale ai sensi dell'art. 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio oppure la Commissione federale per la conservazione dei monumenti storici (entrambe a carattere consultivo), designate dal Consiglio federale, deve redigere una perizia a destinazione dell'autorità competente, nella quale è indicato se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo (art. 7 cpv. 2 e art. 25 cpv. 2 LPN). Se è da ammettere un compito federale sarà ora necessaria una perizia quando il suolo da assegnare a zona edificabile è contenuto nel perimetro dell'IFP, dell'ISOS o dell'IVS. Dal profilo procedurale gli obblighi del processo pianificatorio tendono perciò ad aumentare.

La prof. Thurnherr si chiede infine se la nuova sentenza del TF avrà conseguenze per la legittimazione delle organizzazioni nazionali in materia di obbligo di ridimensionare la zona edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 LPT). Quando si è in presenza di una zona edificabile sovradimensionata, ciò lo si deriva dal bisogno di zona

edificabile, che va apprezzato secondo le direttive dell'art. 15 LPT, dell'OPT e delle Direttive tecniche sulle zone edificabili. Se le nuove attribuzioni di zona sono qualificabili come compito della Confederazione ciò deve valere anche per la riduzione di zone edificabili sovradimensionate. Alle organizzazioni di protezione della natura e del paesaggio è pertanto da riconoscere il diritto di contestare la violazione dell'obbligo di riduzione, tanto più perché ciò è in funzione della protezione della natura e del paesaggio.

Rimane da chiedersi quale rilevanza possa avere questa sentenza per ulteriori misure di azionamento. E qui valgono i criteri elaborati dalla nuova sentenza del TF per ammettere un compito federale: se la norma federale è puntuale ed esaustiva, come è il caso per l'art. 24 e ora anche per il nuovo art. 15 LPT (anche in presenza di una competenza federale generale e non completa, come è il caso per la pianificazione del territorio, limitata a una legislazione federale sui principi fondamentali, per meglio capire questo concetto si confronti la vecchia e la nuova versione di questa norma, riportate in calce a questo contributo), si tratta di un compito federale di cui le organizzazioni nazionali possono chiedere l'applicazione, trattandosi appunto di norme federali direttamente applicabili. Lo stesso discorso vale per la delimitazione delle zone destinate alla discarica di rifiuti: anche se la pianificazione delle discariche spetta ai Cantoni (art. 4 cpv. 1 lett. d Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, RS 814.600, OPSR), il diritto federale disciplina puntualmente varie questioni relative all'ubicazione e alle opere di costruzione delle discariche (art. 35 seg. OPSR e Allegato 2) e pertanto le organizzazioni nazionali sono legittimate a chiedere l'applicazione delle prescrizioni federali. Così vale anche per la delimitazione delle zone destinate all'estrazione di ghiaia, come ha statuito il TF nella DTF 123 II 88 seg. consid. 1a/aa, l'obbligo di procedere a una valutazione completa degli interessi in gioco nell'ambito dell'allestimento di un piano di utilizzazione è violato se l'autorità delimita una zona di estrazione di ghiaia senza conoscere gli elementi di fatto determinanti in materia di protezione contro l'inquinamento acustico e atmosferico e di protezione delle acque.

Tramite questi criteri occorre decidere se nel contesto della protezione della natura e del paesaggio, che costituisce certo un compito dello Stato, si è in presenza di un compito federale. A titolo di esempio in questo ambito va fatto riferimento alle conseguenze dell'inserimento di costruzioni nell'Inventario ISOS. La registrazione di una costruzione in questo inventario (art. 5 cpv. 1 LPN) non comporta automaticamente che la sua protezione assurge a compito federale ai sensi della LPN (STF 1C_700/2013 dell'11 marzo 2014, in re Interlaken/BE, consid. 2.4 e STF 1C_488/2015 del 28 agosto 2016, in re Muttentz/BL consid. 4.5.5 – 4.5.6). Nella sentenza

dell'11 marzo 2014 il TF ha infatti chiaramente statuito che «*die konkrete Umsetzung des ISOS in der Form einer allgemein (und auch für die Grundeigentümer) verbindlichen Regelung des Ortsbild- und Denkmalschutzes bleibt damit dem kantonalen Recht überlassen. Sie muss auf dem Weg über die Nutzungsplanung (art. 14 ff. RPG) erfolgen, insbesondere durch die Ausscheidung von Schutzzonen (art. 17 Abs. 1 RPG) und die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (art. 17 Abs. 2 RPG; BGE 135 II 209 E. 2.1 S. 212 f. mit Verweisungen)*» (consid. 2.3)

A questo riguardo i Cantoni dispongono di un ampio margine di valutazione, in quanto che il Cantone, in vece dell'istituzione di zone protette, può prevedere «*altre misure adatte*» (art. 17 cpv. 2 LPT). Ma questo margine di valutazione implica anche impegno e responsabilità delle autorità cantonali e comunali per le generazioni future.

In sede di problemi edilizi, che sono sempre di competenza cantonale, questa sentenza, come osserva giustamente la prof. Thurnherr (pag. 12), non rappresenta alcuna novità e alle organizzazioni non sarà ancora possibile invocare una lesione dell'art. 6 LPT. Rimane pur tuttavia uno spazio che andrà ancora chiarito dal TF per quelle costellazioni nei quali con l'attribuzione di zona vengono toccati oggetti inventariati.

15. L'importanza fondamentale del diritto di ricorso delle organizzazioni nazionali per la corretta applicazione delle leggi federali a protezione della natura e del paesaggio e dell'equilibrio ecologico

Vanno fatte infine alcune considerazioni di fondo sul diritto di ricorso delle organizzazioni a protezione della natura e del paesaggio, o che si propongono la conservazione dei monumenti storici e scopi affini. A questo riguardo merita di essere segnalato il recente testo di Regina Meier, *Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Eine Darstellung der Regelungen auf Bundesebene*, tesi di diritto presentata alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zurigo e pubblicata nel 2015. Da questo lavoro prendiamo spunto per rammentare l'importanza di questa facoltà di ricorso, non di rado criticata, talvolta anche dalle organizzazioni aventi interesse a difenderla (si pensi ad es. alle critiche rivolte dal WWF Ticino alla STAN per avere osato opporsi alle antenne eoliche nella regione del San Gottardo).

Si ricorda anzitutto che queste organizzazioni hanno diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali se sono attive a livello nazionale, perseguono scopi meramente ideali, e il ricorso concerne censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. Le organizzazioni legittimate a ricorrere sono designate, come detto sopra, dal Consiglio federale. Le leggi che statuiscono questo

diritto di ricorso sono in particolare la LF sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451, art. 12 seg.), la LF sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01, art. 55 seg.), la LF sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704, art. 43), la LF sulle foreste (RS 921.0, art. 46) e la LF sull'ingegneria genetica nel settore non umano (RS 814.91, art. 28). Sia per i ricorsi in ambito di protezione dell'ambiente sia per quelli nel settore della protezione della natura valgono le medesime regole. Il ricorso delle associazioni nel contesto della protezione dell'ambiente tocca progetti di costruzione all'interno della zona edificabile, rispettivamente, dal profilo dell'esame dell'impatto ambientale, progetti di costruzione fuori zona edificabile, come ad es. impianti idroelettrici, impianti eolici, impianti ferroviari, di funivia, di innevamento artificiale, ecc. Nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio concernono invece progetti edilizi fuori della zona edificabile. Uno fra gli esiti più importanti del diritto di ricorrere è l'apertura di una fase di trattative, che può ridurre lunghe procedure. Come osserva Michael Bütler (URP/DEP/DAP N. 3/2017, pag. 336), nella sua recensione della dissertazione zurighese, nei grossi e complessi progetti le trattative possono tuttavia trascinarsi a lungo e comportare un grosso dispendio di costi ed energie per le associazioni a difesa della natura e del paesaggio e successivi cambiamenti di progetti possono pregiudicare l'esito delle precedenti trattative.

Va anche considerato che le trattative, che non sono affatto obbligatorie, comportano notevoli rischi, in quanto che per l'art. 55c cpv. 2 LPA e per l'identico art. 12d cpv. 2 LPN, sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a (a) fare applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità, (b) realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto, (c) compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale. L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto le prestazioni illecite di cui sopra (cpv. 3). Anche in presenza di una conclusione positiva delle trattative le associazioni prudentialmente sono costrette a sollevare opposizione a fine preventivo.

Il ruolo di questo diritto di ricorso è notevole, e ciò perché riguarda spesso costruzioni fuori zona edificabile dove mancano spesso vicini legittimati a ricorrere, non solo ma non di rado i proprietari toccati da progetti di costruzione sono mossi da tutt'altri interessi di quelli delle associazioni naturalistiche e paesaggistiche, e il diritto di ricorso ha un'importanza fortemente preventiva, specie nella protezione dell'ambiente. Questa facoltà ricorsuale non comporta ritardi procedurali e conseguenti perdite economiche, come talvolta si rimprovera, e ciò non tanto perché il riesame della legalità di un progetto di costruzione deve entrare automaticamente in linea di conto, ma anche perché i progetti di costru-

zione vanno allestiti con cura e attenzione alle norme applicabili.

L'autrice lamenta che la legittimazione a ricorrere è soggetta a un eccesso di norme, quale conseguenza delle pressioni politiche per l'abolizione del diritto di ricorso sfociate nell'iniziativa popolare Hofmann; essa fu respinta in votazione popolare il 30 novembre 2008 con il 66 % dei suffragi, ma da quell'iniziativa è scaturita la grande revisione del 20 dicembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), che di fatto è stata una soluzione di compromesso e il controprogetto indiretto all'iniziativa (pag. 170 seg.).

Si pensi all'obbligo di partecipare alla procedura di opposizione qualora sia prevista dal diritto federale o dal diritto cantonale, pena la perdita del diritto di ricorrere (art. 55b cpv. 2 LPA), si pensi all'obbligo di eccepire sin da subito le censure in materia di piani di utilizzazione (art. 55b cpv. 2 LPA) e si rammenti anche che le spese della procedura di ricorso davanti alle autorità federali sono a carico dell'organizzazione soccombente (art. 55e LPA); il TF ha tuttavia mitigato le indennità per ripetibili (spese legali) alla controparte onde non rendere lettera morta il diritto di ricorso delle associazioni (STF 1C_113/2007 consid. 2 del 19 settembre 2007 e 1C_526/2915, 1C_528/2015 consid. 10 e 11.3 del 12 ottobre 2016, DTF 142 II 517).

Non raramente si tratta anche di grossi progetti di prestigio nei quali l'ente pubblico preme fortemente per la loro realizzazione, ad es. nell'interesse del turismo o dell'economia energetica e le organizzazioni legittimate a ricorrere sono spesso l'ultimo garante dell'applicazione delle norme di diritto ambientale, ma sono anche sottoposte a una forte pressione mediatica, onde non ostacolare questi progetti.

I ricorsi delle organizzazioni nazionali toccano spesso tematiche trasversali, e nel diritto ambientale vi sono norme aperte che invitano a un'ampia ponderazione degli interessi con una significativa latitudine di apprezzamento. Se in sede di protezione dell'ambiente la legittimazione a ricorrere è piuttosto estesa, in sede di pianificazione del territorio è invece più ristretta, con l'importante eccezione riguardo all'assegnazione alla zona edificabile spiegata sopra (DTF 142 II 509 in re Adligenswil/LU) e in tema di residenze secondarie (DTF 139 II 271 in re Disentis/Muster/GR). La facoltà di ricorso in parola rende inoltre possibile un esame indipendente, da parte delle autorità giudiziarie, di tematiche fondamentali, ciò che non può che essere una conseguenza meritevole di tale legittimazione ricorsuale.

Il successo dei ricorsi delle organizzazioni a scopo ideale, dal profilo statistico, comprova che l'applicazione di questo settore del diritto pubblico da parte dell'Autorità non di rado è lacunosa. I ricorsi delle organizzazioni sono infatti accolti in media oltre tre volte più dei ricorsi delle persone fisiche, nel 2013 ad es. più del 50 % dei ricorsi delle organizzazioni sono stati vincenti. Si veda in particolare la statistica pubblicata annualmente

dall'Ufficio federale dell'ambiente al sito dell'UFAM: nel 2015 il 35.4 % (36.5 % nel 2014) dei ricorsi sono stati accolti, il 25.8 % (17.6 % nel 2014) sono stati accolti parzialmente, in oltre il 60 % (oltre il 54 % nel 2014) dei casi i ricorrenti hanno dunque ottenuto almeno in parte ragione.

APPENDICE: il testo letterale di alcune delle norme fondamentali citate

Art. 8a Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti

1. Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:
 - a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;
 - b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici;
 - c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità;
 - d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'art. 15; e
 - e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.
2. I piani specificano i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.
3. Le misure da adottare sono volte in particolare a:
 - a. limitare il numero delle nuove abitazioni secondarie;
 - b. promuovere l'industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati;
 - c. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

Art. 15 LPT

Zone edificabili

1. Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.
2. Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.
3. L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

4. Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:
 - a. è idoneo all'edificazione;
 - b. sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti;
 - c. le superfici coltivate non sono state frazionate;
 - d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico;
 - e. l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.

5. La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

(Vecchia versione dell'art. 15 LPT)

Le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione:

- a. già edificati in larga misura
- b. prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

Art. 12 Legge federale sulla protezione della natura (LPN)

Diritto di ricorso dei Comuni e delle organizzazioni.

1. Legittimazione a ricorrere
 1. Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
 - a. I Comuni;
 - b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
 1. sono attive a livello nazionale;
 2. perseguono scopi meramente ideali, eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
 2. Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
 3. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
 4. La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione.
 5. Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

Uomini e ambiente nell'evoluzione storica

Nell'autunno del 2016 l'associazione culturale Club Plinio Verda ha organizzato a Mendrisio la conferenza «Uomini e ambiente, una partita difficile. Il passato e le nuove sfide del millennio» con il prof. Piero Bevilacqua, già ordinario di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma e fondatore dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali e direttore della rivista Meridiana.

Proprio per approfondire l'evoluzione storica del rapporto uomo-natura e il punto di svolta al quale siamo giunti abbiamo intervistato il professor Piero Bevilacqua.

Tiziano Fontana

Intervista

1. Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente nella sua evoluzione storica è complesso e ricco di contraddizioni; vi sono state civiltà che hanno saputo vivere in simbiosi con la natura e altre che sembrano incapaci di abbandonare una logica predatoria. Quale è la sua opinione al riguardo?

Esaminando il rapporto millenario tra l'uomo e il suo habitat non possiamo ricostruire una storia lineare, che va da un rapporto idilliaco a uno caratterizzato da fenomeni di distruzione e di alterazione. Nella storia umana troviamo momenti di conflitto e di distruzione e momenti invece di cooperazione.

Per esempio, le prime forme di agricoltura e di allevamento erano nomadi e caratterizzate da un elevato grado di distruzione dell'habitat naturale. I primi agricoltori adottavano la tecnica dello «slush and burn», del taglia e brucia: per coltivare cereali o per allevare animali essi bruciavano le foreste e, grazie alla cenere, la terra non sfruttata precedentemente forniva raccolti abbondanti ai vari gruppi umani. Una volta che il suolo diventava sterile, dopo diversi anni di sfruttamento, queste comunità emigravano e occupavano altri territori. Si trattava quindi di una relazione uomo-natura molto dispendiosa a causa della perdita di biomassa, animali e diversità nonché di impoverimento del suolo.

Invece l'agricoltura stanziale ha creato per secoli un approccio differente, di cooperazione tra uomo e natura. Fu inventata la tecnica della rotazione per permettere alla terra di mantenere la fertilità; quest'ultima fu aiutata anche dalla restituzione di sostanze organiche – scarti di cucina, deiezioni animali e umane – alla terra. Gli uomini diventati stanziali crearono i primi villaggi e in seguito le prime città. Tra città e campagna si creò una dipendenza reciproca legata allo scambio di cibo e di sostanze organiche.


Goethe nel suo viaggio in Italia alla fine del Settecento descrive, a Napoli, gli «spazzaturai» che ogni mattina raccoglievano i rifiuti organici e li vendevano ai contadini che coltivavano la terra nella campagna circostante. Ma già nell'Odissea vi è un canto nel quale Omero descrive questa pratica: quando Ulisse ritorna a Itaca vede il cane Argo che giace semi addormentato su un cumulo di sterco di buoi e di muli, che doveva essere raccolto dai suoi servi per essere distribuito come concime sulle terre di proprietà.

L'agricoltura per secoli fu una pratica economica sostenibile che si fondava su un rapporto cooperativo tra uomo e natura e su una dote umana: la capacità di attesa. In questa relazione positiva il lavoro dell'uomo ha svolto una funzione di riproduzione della natura, rigenerandola costantemente. Questo rapporto secolare mutò con la creazione dei fertilizzanti chimici e con il loro uso nelle campagne sul finire del XIX secolo: si ruppe il circolo virtuoso della millenaria rigenerazione delle risorse riproducibili.

2. Nei suoi studi ha sottolineato la specificità del rapporto uomo-natura costruitosi nel corso della storia dell'Europa che lo differenzia da quello che si è manifestato in altri continenti.

L'Europa presenta una particolarità in merito all'ambiente e all'uso delle risorse che credo sia un retaggio della legislazione romana: essa sviluppò, nel governo dei territori sotto controllo della Repubblica e in seguito dell'Impero, il concetto di «res publica», vale a dire di una realtà che non poteva essere accaparrata dai privati secondo il loro appetito, capriccio o arbitrio: per esempio, i fiumi o le principali strade erano pubblici e quindi vi erano norme legali che restringevano l'arbitrio dei privati sul territorio.

Altro esempio è dato nel Medioevo dalle restrizioni nell'uso delle foreste che erano distinte dai boschi; le



Demetra e Clio è un importante saggio che permette di comprendere la complessità del rapporto tra uomo e ambiente nel corso dei millenni.

prime erano di proprietà dei re o dei principi ed erano gelosamente custodite quale luogo per la caccia, con restrizioni severe riservate al popolo.

L'Europa presenta una particolarità in merito all'ambiente e all'uso delle risorse che credo sia un retaggio della legislazione romana: essa sviluppò il concetto di «res publica», vale a dire di una realtà che non poteva essere accaparrata dai privati secondo il loro appetito, capriccio o arbitrio

In Italia nella costituzione di Melfi di Federico II vi è una norma che impone ai maceratori di canapa una certa distanza di collocazione dai centri abitati poiché questo prodotto veniva macerato in fosse che creavano inquinamento dell'aria, organico, cattivo odore e attraevano le zanzare. Anche l'espansione delle risaie tra il Medioevo e l'Età moderna in Lombardia e in Piemonte imporrà una

legislazione vincolistica che obbligava i risicoltori ad esercitare la loro attività a una certa distanza dagli abitati per evitare malattie, in particolare la malaria.

In età napoleonica esistono editti e norme che impongono agli industriali di intraprendere le loro attività rispettando determinate norme igieniche come distanza dai centri, rispetto per l'acqua corrente ecc. Non sempre questi dispositivi venivano rispettati ma si è comunque creato nel tempo una cultura che ha impedito l'arbitrio assoluto dei privati sul territorio.

Quindi una caratteristica storica dell'Europa consiste nello sforzo del potere pubblico di mediare fra interessi privati e interesse generale in tema di ambiente.

Un altro retaggio romano è legato all'urbanistica ed è costituito dalle città europee, che spesso sono di origine romana e hanno un nucleo storico molto antico con elementi di pregio architettonico e archeologico. Questi ultimi sono stati vissuti dagli abitanti come beni da custodire. Spesso, nei confronti dei patrimoni urbanistici antichi si è avuto un atteggiamento di rispetto e di conservazione. Un tale sentimento non si riscontra in altre civiltà, come per esempio quella cinese. L'Europa si è sviluppata con una sorta di culto della conservazione del

patrimonio urbano e artistico di chiese, statue, anfiteatri, templi: un patrimonio costruttivo lasciato in eredità dagli antichi.

Malgrado ciò nel corso dei secoli sono state operate numerose distruzioni.

3. Ritieni che con le trasformazioni economiche e sociali del Novecento, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, questa tradizione e questo substrato culturale è scomparso oppure è rimasto?

Questa domanda meriterebbe una risposta molto articolata. Mi soffermo solo su alcuni aspetti.

La pressione produttiva industriale del capitalismo dopo la Seconda Guerra Mondiale si fa più forte con caratteristiche diverse a dipendenza del paese che si prende in considerazione e a seconda della tradizione culturale degli abitanti e del ceto politico e di governo. La devastazione del territorio avviene soprattutto attorno alle città storiche, con l'espansione di attività produttive, industrie, servizi, nuove città pensate per lo scorrimento del traffico veicolare.

In Italia nella seconda metà del Novecento viene elaborato dagli urbanisti il concetto di «centro storico» che non può essere manomesso: fu elaborata una legislazione speciale che impediva di abbattere un vecchio edificio, in vista della sua sostituzione con uno nuovo, poiché costituiva un patrimonio artistico da tutelare. A volte queste disposizioni sono state violate, in particolare quando non esistevano patrimoni monumentali di pregio. Penso in particolare sotto il fascismo, quando si effettuarono sventramenti di aree medioevali popolari, forse urbanisticamente degradate, per lasciare posto alla monumentalità moderna fascista (Piazza Venezia, il tratto verso via della Conciliazione). Alterazioni ve ne sono state ma entro certi limiti. In Europa è avvenuta la medesima cosa.

L'aspetto più serio dell'alterazione ambientale è rappresentato dalle città che sono divenute un luogo dove ci si ammala per lo smog automobilistico perché il traffico veicolare privato è divenuto il modello prevalente di spostamento della popolazione. Inoltre vi è stata una cementificazione, nuove strade ecc. Oggi questo stato di cose sembra essere la realtà naturale, immodificabile e ineluttabile, come se la storia doveva necessariamente condurre a questa situazione. Ma le città potevano essere organizzate, per lo spostamento delle persone, con mezzi collettivi di trasporto evitando alle automobili di diventare la «popolazione dominante» degli spazi urbani. Nelle grandi città troviamo le automobili ovunque: è una sorta di seconda popolazione che compete con noi nella fruizione degli spazi cittadini.

Le nostre città potevano avere un altro destino. Si dovrebbe potere tornare a fruire della bellezza urbana: noi non viviamo la città, l'attraversiamo.

In un altro ambito, per esempio quello della protezione dei fiumi, per un lungo periodo non è esistita una cultura

in grado di proteggere i fiumi. I grandi fiumi sono diventati canali di scarico industriali: il Reno per decenni è stato usato in modo improprio, come in Italia meridionale il Sarno e il Volturno hanno subito inquinamenti per decenni. Dopo conflitti e lotte degli ambientalisti sono state introdotte norme di tutela. In Italia non si è ancora tornati a un'idea di valorizzazione economica dei corsi d'acqua eppure nell'inchiesta napoleonica del 1811 (inchiesta murattiana) dedicata alla Calabria si racconta della ricchezza dei torrenti nella parte montana di questa regione, pure non ricca di importanti corsi fluviali, dove veniva praticata la pesca di frodo. Oggi non esiste più né cura né pesca.

Il termine risorsa deriva dal tardo latino «surgere» ed è legato all'idea dell'acqua sorgiva, di una fonte che si riproduce e che riproduce il suo flusso nel tempo; dà l'idea di un ritorno continuo nel tempo. Una risorsa è quindi una ricchezza della natura rigenerabile.

In generale, quanto abbiamo fatto dagli anni Cinquanta in poi, con un impatto senza precedenti nella storia umana, ha una conseguenza molto negativa: togliamo ai giovani la possibilità di capire che la realtà che ereditano è il frutto di scelte di interessi, non è una realtà naturale bensì una costruzione storica legata a interessi che condiziona il loro avvenire. Devono prendere coscienza di questo processo.

4. Per meglio comprendere le trasformazioni avvenute e la realtà nella quale viviamo è indispensabile avere coscienza del corretto valore di concetti e parole. Nei suoi studi ha approfondito il concetto di «risorsa» che ha un'origine semantica che la pone molto distante dalla distorsione economicistica: quale è il suo valore?

Il termine risorsa deriva dal tardo latino «surgere» ed è legato all'idea dell'acqua sorgiva, di una fonte che si riproduce e che riproduce il suo flusso nel tempo; dà l'idea di un ritorno continuo nel tempo. Una risorsa è quindi una ricchezza della natura rigenerabile. L'acqua è questo, teoricamente anche la foresta; non così i materiali fossili.

A un certo punto si è persa questa distinzione e si è formata l'idea di una falsa infinità della natura e tutto è sembrato sfruttabile all'infinito. La natura come una cava immensa dalla quale ricavare tutto ciò che è necessario alla produzione industriale.

Ora, il progresso scientifico ha mostrato che perfino le risorse ritenute rinnovabili non lo sono del tutto; per

esempio in molte regioni estraiamo l'acqua dai pozzi ma quando la richiesta d'acqua aumenta per cause di sfruttamento industriale o di agricoltura industriale i pozzi non sono sufficienti e le falde idriche non sono in grado di riformarsi e si arriva al loro esaurimento. La medesima cosa avviene con i grandi fiumi che sono deviati per formare canali o sbarrati per costruirvi dighe si vede che si impoveriscono e l'acqua disponibile diminuisce quando non scompare.


Il limite della rigenerabilità delle risorse esiste. Ciò che è rigenerabile è limitato, non è infinito. Il ciclo dell'acqua ha bisogno di un certo tempo per rigenerarsi: se il ritmo dello sfruttamento è superiore a quello naturale di rigenerazione vi è un deficit. La medesima cosa vale per gli alberi, che sono una risorsa rigenerabile. Ma il concetto di rigenerabilità contiene un'insidia; se tagliamo gli alberi della foresta pluviale, per esempio dell'Amazzonia, li sostituiamo con piantagioni industriali non riusciamo a ricreare l'habitat originario poiché abbiamo distrutto un equilibrio sistemico (lì si formano le acque, vivono mammiferi, rettili, uccelli e insetti, esiste un tesoro di biodiversità che annulliamo ma non siamo in grado di riformare). Durante l'esposizione dell'Expo a Milano ho visto pannelli con didascalie che esaltavano piantagioni di palma, che avevano sostituito la foresta, e che erano presentati come un grande risultato di ripristino ecologico e una soluzione al disboscamento della foresta originaria: sappiamo che le palme da olio sono coltivate industrialmente con concimazione chimica e trattamenti antiparassitari chimici ecc. e. Una dimostrazione di ignoranza profonda del concetto di ecosistema che la scienza ci insegna.

5. Il premio Nobel Konrad Lorenz nel suo libro di interviste intitolato «Salvate la speranza», dedicato alle numerose battaglie per l'ambiente da lui condotte assieme a suoi colleghi e studenti, affermò che solo una mobilitazione dei cittadini unita a un serio impegno dei governi poteva dare speranza di creare un mondo migliore. Come coltivare la speranza?

Ovunque sono messi in atto grandi sforzi e azioni ma spesso sono poco coordinati. Penso alle azioni delle comunità locali in America Latina, in India o in Africa contro la costruzione di dighe, il «land grabbing» (il cosiddetto accaparramento delle terre agricole), la deforestazione.

Anche in Europa o negli USA si hanno movimenti in difesa dell'ambiente. La consapevolezza dei cittadini è acuita dalla scoperta del nesso tra alterazione ambientale del luogo di vita e la condizione della nostra salute.

La malattia del cancro è divenuta una malattia endemica che non è legata all'invecchiamento della popolazione poiché colpisce tutte le classi di età della popolazione dei paesi avanzati. Essa è legata all'inquinamento e all'alterazione degli equilibri naturali che influenzano la salute in vario modo: ad esempio attraverso i veleni che circolano nell'aria o per via dell'alimentazione industriale ca-



La storia di Venezia mostra l'incredibile vicenda di uomini che hanno capito quanto fosse di vitale importanza garantire nel tempo una politica severa e lungimirante di conservazione degli equilibri naturali.

ratterizzata da prodotti agricoli inquinati dalle sostanze chimiche; oppure attraverso il consumo del cibo industriale, ricco di conservanti, coloranti ecc. che costituiscono elementi di alterazione del nostro organismo. Vi è una ragione egoistica, antropocentrica che spinge i cittadini ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti della natura, verso la produzione agricola ecologica e la conservazione degli habitat naturali: il timore per la propria salute e per quella dei propri figli. Naturalmente si è anche diffusa una coscienza ecologista grazie a un processo di avanzamento culturale. Ma è un fenomeno che riguarda ancora strati ristretti.

Nei nostri paesi di antica civiltà urbana si è diffusa una coscienza ecologica di preoccupazione e di cura verso la natura: la nostra speranza risiede in questo sano egoismo dei cittadini che oggi sanno che non si può alterare impunemente il mondo nel quale vivono senza pagarne le conseguenze in termini di sofferenza, malattia e morte. La speranza è resa necessaria e deve diventare una componente della cultura dell'uomo di oggi.

La Charta dei giardini porta la natura anche in città

Il WWF Svizzera italiana, in collaborazione con l'Alleanza Territorio e Biodiversità, promuove l'adozione della Charta dei giardini, un documento che presenta dieci regole che permettono di mantenere o trasformare uno spazio verde in un luogo adatto ad accogliere fauna e flora locale, favorendo così la biodiversità.

Fabio Guarneri

Natura sempre più sotto pressione

Gli ultimi dati internazionali indicano che già oggi più della metà della popolazione mondiale vive in città. In Svizzera, la quota è ancora più alta: tre persone su quattro vivono in un agglomerato o nei suoi immediati paraggi. Questa tendenza è una delle cause che mettono sempre più sotto pressione i diversi ecosistemi e le specie animali e vegetali che vi vivono. Infatti, l'espansione delle aree edificate causa una progressiva diminuzione e frammentazione del territorio e una riduzione della sua variabilità paesaggistica. La velocità con cui questo processo avanza è alta, basti pensare che nel nostro paese viene consumata annualmente una superficie pari all'incirca a 30 km². Questo fenomeno è maggiormente accentuato nelle zone pianeggianti dove si concentra anche un maggior numero di specie animali e vegetali grazie alla presenza di condizioni di vita migliori. Il risultato è quindi una progressiva perdita di biodiversità: in Svizzera risultano in pericolo un terzo delle specie animali e vegetali esaminate.

Il ruolo delle città

Le zone edificate tuttavia non sono solo una causa del problema, ma rappresentano anche delle opportunità e hanno quindi una responsabilità nella conservazione della natura. Se da una parte l'espansione delle città porta con sé i problemi sopraindicati, dall'altra parte le città fungono spesso anche da ambienti «sostitutivi» e di «rifugio» per molte specie di piante e animali che vedono ridursi i loro ambienti naturali. Inoltre, negli agglomerati si hanno spesso numerosi spazi di piccole dimensioni e molto diversificati che presentano alcune caratteristiche degli ambienti naturali o che sono idonei ad accogliere specie animali e vegetali. Si tratta di aree

come i giardini semi-naturali di vecchie abitazioni, orti estensivi, scarpate incolte, zone ruderali di cantieri o depositi, lembi di bosco inglobati con l'espansione dell'abitato, argini di corsi d'acqua, ecc. Tutto ciò fa sì che in città vi possa essere una ricchezza di specie paragonabile, se non superiore, a quella presente in zone agricole intensive o altre aree solo apparentemente naturali. Questi dati sono confermati anche da uno studio (nota 1) condotto nel 2010 dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL e dall'Università di Berna, che ha analizzato le città di Lugano, Zurigo e Lucerna effettuando appositi censimenti e ottenendo dei risultati molto interessanti. A Lugano, ad esempio, sono state censite 260 specie tra insetti, uccelli e pipistrelli che corrisponde ad un numero di specie comparabile a quelle presenti in ambienti naturali. Inoltre, nella città sul Ceresio, sono state scoperte tre specie di invertebrati nuove per la Svizzera, fra le quali una specie di ape selvatica. È quindi di fondamentale importanza garantire anche in futuro questo patrimonio naturale, al fine di garantire una buona qualità di vita per le persone che vivono in questo luogo.


Le misure applicabili sono molte, come un'attenta pianificazione del territorio urbano, una sua gestione più naturale, una riduzione della sua frammentazione e banalizzazione, la messa in rete dei diversi spazi verdi e l'impiego di specie vegetali indigene. La *Charta dei giardini* è uno strumento semplice che può aiutare a raggiungere questi obiettivi.

La Charta dei Giardini in breve

La *Charta dei giardini* non è altro che un documento che presenta dieci semplici e pratiche regole che però, se ben applicate, permettono di mantenere o trasfor-



Prato Masseria Bizzozero (foto: Fabio Guarneri)



Parco del Tassino (foto: Fabio Guarneri)



Parco San Michele (foto: Fabio Guarneri)

mare il proprio spazio verde in un luogo adatto ad accogliere fauna e flora locale, favorendo così la conservazione della biodiversità anche in ambienti urbani. Le regole previste possono essere applicate ovunque, sia in giardini di grandi dimensioni sia in piccoli, esistenti da diversi anni o di recente realizzazione. Non si tratta di effettuare una vera certificazione, ma di fare piccoli gesti concreti e di cambiare mentalità, impegnarsi moralmente e pubblicamente, sensibilizzando quindi anche i vicini a seguirne i principi concreti contenuti e a diffonderne l'approccio. Le regole contenute nella *Charta dei giardini* spaziano dalla gestione più estensiva degli spazi verdi, alla messa a dimora di specie indigene, al divieto di utilizzo di sostanze tossiche, alla lotta alle piante invasive, fino all'attuazione d'interventi che facilitino gli spostamenti degli animali.

La Charta dei giardini è un documento con dieci regole, semplici e pratiche, che se ben applicate permettono di mantenere o trasformare il proprio spazio verde in un luogo adatto ad accogliere fauna e flora locale, favorendo così la conservazione della biodiversità anche in ambienti urbani.

La sua nascita

L'idea di *Charta dei giardini* è nata undici anni fa, nel 2007, grazie all'impegno dell'*Association des intérêts de Conches* (comune di Chêne-Bougeries, Ginevra) che avviò un progetto pilota nel proprio quartiere con il duplice obiettivo di rafforzare sia le relazioni sociali tra le persone del vicinato sia di preservare le peculiarità nel quartiere, trattandosi di uno dei quartieri più ricchi di uccelli nidificanti del Canton Ginevra. Il progetto ebbe un ottimo successo, così decisero di continuare. Con gli anni la diffusione della *Charta dei giardini* ha continuato a crescere. Oggi, l'intero progetto, che comprende anche una piattaforma internet (nota 2), è sostenuto dai servizi cantonali per l'energia e l'ambiente dei cantoni di Berna, Giura, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese.

La diffusione in Ticino

In Ticino, la *Charta dei giardini* è promossa dal WWF Svizzera italiana nell'ambito del progetto Alleanza Territorio e biodiversità. Ad oggi vi hanno aderito più di 40 cittadini sparsi in tutto il Cantone, oltre alla Città di Lugano con l'impegno a gestire sette aree verdi secondo le regole della Charta e il Dipartimento del Territorio di Bellinzona per il giardino dello Stabile Amministrativo 3. Altri enti pubblici e privati hanno inoltre già mostrato il loro interesse per una prossima adesione.



Giardino del Palazzo amministrativo 3 a Bellinzona (foto: Marta Falabrino)



Scuola Elementare Breganzona (foto: Marta Falabrino)



Biodiversità a Novazzano (foto Lorenza Lurà)

L'impegno della città di Lugano

La Città di Lugano è stato il primo comune del Ticino ad aderire ai principi della Charta con una cerimonia ufficiale tenutasi l'8 giugno 2016 presso il biotopo ricreato presso le scuole di Breganzona. Alla cerimonia ha partecipato attivamente anche una classe di ragazzi della scuola media che, insieme ad una classe delle scuole elementari, ha lavorato al progetto di ripristino del biotopo situato nei pressi dei due istituti. Con l'adesione, la Città si è impegnata ufficialmente a gestire in modo più naturale sette aree verdi del suo territorio, invitando inoltre i cittadini a seguirne l'esempio. I luoghi gestiti seguendo le raccomandazioni della *Charta dei giardini* sono situati in diversi quartieri della città e includono anche parchi importanti e frequentati dai cittadini. Questi sono: il Parco del Tassino, il Parco San Michele, il Parco Seli, gli Orti in via Torricelli, il giardino scuole elementari della Gerra, il parco dell'ex Masseria Bizzozero e il giardino delle scuole elementari di Breganzona. Le misure previste in questi sette spazi sono le stesse per tutti e comprendono una gestione estensiva dei prati, la rinuncia a trattamenti e concimazioni, la piantagione di specie indigene, la riduzione delle barriere fisiche per gli animali, la creazione di frutteti estensivi con antiche varietà di alberi da frutto (Masseria Bizzozero e Orti via Torricelli) e, nel Parco Seli, anche il miglioramento del margine boschivo. All'entrata di ogni parco viene chiaramente segnalata la diversa gestione tramite la presenza di un'apposita placca che identifica la *Charta dei giardini*.

Lo stabile del Dipartimento del Territorio dà spazio natura

Anche il Dipartimento del Territorio di Bellinzona ha aderito a questa iniziativa impegnandosi a seguirne i principi nella gestione del giardino presente presso lo Stabile amministrativo 3. La consegna ufficiale ha avuto luogo il 17 maggio 2017, in occasione dell'evento d'avvio del Festival della Natura. L'impegno preso dal Dipartimento del Territorio è un primo passo concreto verso una gestione più naturale dello spazio verde che circonda lo stabile amministrativo situato vicino al centro città. Questo prevede una gestione estensiva a chiazze del prato con soli due tagli durante la stagione vegetativa e la rinuncia alla concimazione con l'obiettivo di incrementarne la biodiversità trasformandolo in un prato semi-naturale. Inoltre, sono stati piantati una siepe semi-naturale, composta in massima parte da arbusti indigeni, e, nelle vicinanze, degli alberi isolati con l'intento di accogliere diverse specie animali fornendo loro un luogo idoneo per trovarvi rifugio e cibo contribuendo al contempo alla strutturazione e diversificazione del paesaggio. Infine, sempre nello spazio verde dello stabile è stato realizzato un orto biologico che ospiterà quasi esclusivamente antiche e

rare varietà di piante coltivate in Svizzera, favorendo anche la presenza di insetti impollinatori. Il giardino avrà infine funzioni didattiche e divulgative per la popolazione (nota 3).

Questi esempi mostrano come piccoli, ma concreti gesti (nota 4), se diffusi, possano contribuire concretamente all'obiettivo di tutela della biodiversità in ambito urbano aiutando a fermarne il degrado e valorizzando chi nel proprio piccolo agisce concretamente. Una gestione del verde più naturale è fondamentale se vogliamo non solo preservare la natura, ma vivere in città con una buona qualità di vita.

Note

1. Per maggiori informazioni: www.wsl.ch/de/landschaft/siedlung-und-raum/urbaner-raum/biodiversity.html.
2. www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins.
3. Maggiori informazioni: www.alleanzabiodiversita.ch → progetti → Biodiversità in città → Charta-dei-giardini e www.ti.ch/natura.
4. Per maggiori informazioni si vedano i siti www.alleanzabiodiversita.ch → progetti → biodiversità in città e www.energie-environnement.ch → Charte des jardins.

Parliamo per una volta di cimiteri

Pubblichiamo uno scritto che il grafico Orio Galli ha inviato alla stampa tempo fa, dedicato a un tema di cui si è già occupato Il nostro Paese in passato, i cimiteri, beni culturali che il Cantone con la collaborazione dei Comuni sta studiando e ponendo sotto tutela e per il restauro dei quali ha avviato una collaborazione con la SUPSI. La Società di storia dell'arte in Svizzera ha dedicato una guida al Cimitero monumentale di Lugano, alla quale dedicheremo un articolo nel 2018 (Tiziano Fontana).

Orio Galli



Cimitero monumentale di Lugano (Foto: Tiziano Fontana).

Capisco come il tema non sia dei più allegri e stuzzicanti. Il motivo però esiste anche perché legato a una certa attualità nostrana.

La città di Lugano sarebbe in procinto di eliminare parecchie centinaia di tombe «storiche» dal suo cimitero a Cornaredo (vedi su *laRegione* del 2 febbraio scorso: «Se il riposo non è eterno», di Dino Stevanovic).

Certo, dico io, di quei pochissimi personaggi che entrano a far parte della storia – sui miliardi di anni di vita del nostro pianeta – anche il loro ricordo un giorno svanirà nel nulla. Ma intanto i morti servono a far conoscere il passato ai vivi che ne hanno voluto conservare la memoria in vari modi, sull'arco dei millenni, dopo averli cremati, inumati, mummificati. Da alcune tribù «primitive» addirittura mangiati: «cannibalismo rituale». E presso certe

popolazioni lasciati in pasto agli uccelli: nello spirito dei cicli della natura che nasce e poi muore, continuamente rigenerandosi.

Di molte civiltà, anche di un lontano passato, noi conosciamo la storia attraverso il culto che dedicavano i nostri antenati ai morti (piramidi, necropoli, pantheon, lapidi, sarcofagi, steli, obelischi...).

I nostri cimiteri nascono però solo a inizio Ottocento per decreto napoleonico: i morti avrebbero dovuto essere da quel momento seppelliti fuori dalle chiese, soprattutto per motivi igienico sanitari. Qualcosa di buono anche «il corso» ci ha lasciato.

La morte è innanzi tutto, per noi esseri umani – unica specie vivente sul pianeta consapevole della propria esistenza –, un tema che può oggi essere seriamente

affrontato solo in chiave antropologica e culturale. Ma soprattutto da una posizione laica. Anche questa è cultura, cari amici luganesi. E non solo quella del LAC, e delle cadreghe! Storia che ci rimanda all'Ottocento: secolo però fondamentale per capire il Ventesimo dei nostri padri, nonni e bisnonni.

Le lapidi e i monumenti funebri nati in questo periodo, pur se carichi di un certo romanticismo retorico («I sepolcri del Foscolo») possono insegnarci ancora molte cose. Anche sul gusto estetico e lo stile, magari grondanti retorica di un mieloso romanticismo ed estetismo tipico un'epoca che ci ha da non molto lasciati (Fabio Soldini: «Parole di pietra»).

Se poi ci pensiamo bene, i cimiteri sono luoghi assurdi, e dell'assurdo. Dovrebbero ricordare i morti, ma in definitiva servono soprattutto per celebrare i vivi: soprattutto coloro che finanziariamente possono più facilmente permetterselo. La morte «livella», ma i vivi riescono comunque sempre a tenere vive tra loro le distanze.

Comunque i cimiteri rimangono ancora, anche se forse non per non molto, dei luoghi particolari, per alcuni sacri. Comunque dei «luoghi». Mentre noi oggi viviamo sempre più in «non luoghi»: periferie anonime, quartieri disordinati composti da squallide villette, fabbriche abbandonate, magazzini in disuso, centri commerciali da compera-usa-getta... (Marc Augé). E nel frattempo il kitsch sempre più imperversa, anche nei cimiteri. Con tanto di finti marmi lucidati a specchio, fiori artificiali più veri di quelli naturali, scritte in caratteri di plastica bene ab-bronzate. Per non parlare delle cassette che contengono le urne con la ceneri dei defunti: luoghi allucinanti anche per la loro anonima insignificanza. Specie di caveau bancari senza titoli né soldi. E tutto questo con il supporto dei servizi delle «pompe funebri». Pompe da «caro estinto» che a me richiamano piuttosto quelle della benzina, o dei pompieri, per non dir altro.

In questi ultimi decenni di grandissimi cambiamenti sociali, anche il nostro rapporto concreto con la morte, e con i morti, è andato rapidissimamente modificandosi. Dall'inumazione si è rapidamente passati all'incinerazione dei cadaveri (cremazione mi sa troppo di pasticceria), anche per una diversa posizione venutasi a creare nei confronti di quest'ultima pratica da parte della chiesa cattolica.

Forse tra non molto, in particolare per noi occidentali eredi di una cultura illuminista, i cimiteri cesseranno completamente di avere un loro senso, un loro scopo: quello per il «ricovero» dei resti umani, seppur per un provvisorio ricordo, legato al massimo a due o tre generazioni successive. Già oggi alcuni annunciano i «cari estinti» su internet. O si collegano con loro attraverso i «social»! Roba «de matt» – altro che «...aléghér» – nevero Delio Tessa?

Capisco. Quasi ogni essere umano sente un profondo bisogno di eternità.

Anche perché la vita – con la nascita e la morte – rimane per tutti il più grande mistero: incomprensibile e inaccet-



Antico cimitero Sant'Antonino a Besazio (Foto: Orio Galli).



Vecchio cimitero di Neggio (Foto: Orio Galli).

tabile. Alcuni cercano di esorcizzarla, di elaborarla scrivendone, parlandone. Altri tentano di scacciarla in ogni modo dai loro pensieri. Ma costoro scacciano nel contempo anche il passato: il loro, e quello dei trapassati. Platone ha detto: «Il popolo che non conosce il proprio passato non ha futuro». E qualcun altro, più recentemente, ha aggiunto: «Perdendo la memoria si perde l'affettività». Ho poi trovato in «La lotta mentale», 1986 di R. Luperini, questo passaggio: «Sta già venendo il tempo in cui occorrerà insegnare ai nostri figli che esistono i nonni, e i nonni dei nonni, che la storia esiste, è percorso e rottura, salto, cambiamento. È in discussione, attraverso l'attacco alla memoria, il concetto stesso di storia».

Pensiamoci perciò bene – cari amici della «Grande Lugano» – prima di buttar via certe testimonianze. Conserviamone almeno parte di esse. Senza comunque farne dei musei: ce ne son già troppi, per troppe cose che stanno scomparendo. Ci mancherebbe che si realizzasse pure il Museo dei cimiteri.

Per collocare e conservare bene in vista questo nostro patrimonio storico sarebbe sufficiente uno spazio aperto, immerso nella natura, dove poter in silenzio – soli o in compagnia – qualche volta meditare. Tra terra e cielo.

Alcune mostre irrinunciabili

Tra le mostre in cartellone nella Svizzera italiana vi segnaliamo tre appuntamenti imperdibili.

Nicoletta Locarnini



Ignoto, Shiva Nataraja Inizio XX secolo.

matico in proposito quanto scrive: «Quel viaggio non era solo il mio e del mio tempo: quella colonna di fedeli e devoti in cammino verso l'Oriente, patria della luce, fluiva senza posa e in perpetuo (...) nella perpetua tendenza degli spiriti verso il mattino, verso la patria». Ma anche le arti visive non rimangono immuni dal fascino che sprigiona il vasto continente indiano: dalle tele dei pittori orientalisti – soprattutto inglesi, i primi a ritrarre l'India nei loro disegni, dipinti e acquerelli –, ai dipinti simbolisti di Gustave Moreau o Odile Redon su su fino ai quadri degli espressionisti tedeschi Kirchner o Pechestein per giungere, in tempi recenti, alle opere di Rauschenberg, Stella, Kiefer o Clemente. Nutrita – anzi, ricchissima – la sezione fotografica dove, alle prime immagini di Felice Beato a partire dal 1858, si affiancano gli scatti di mostri sacri come Cartier-Bresson, Burri, Bischof, Salgado, Scianna, Ackermann, Mc Curry o Parr.

Sulle vie dell'Illuminazione, Il mito dell'India nella cultura 1808–2017, LAC, Lugano, fino al 21.1.2018.

Il primo è **«Sulle vie dell'illuminazione – Il mito dell'India nella cultura occidentale 1808–2017»**, poliedrica e affascinante esposizione curata da Elio Schennini negli spazi del LAC. Un percorso di ampio respiro a testimonianza del fascino esercitato dall'India sugli intellettuali e artisti occidentali nel corso degli ultimi due secoli. La curiosità dell'Occidente per la civiltà indiana, la sua spiritualità e le sue tradizioni millenarie si declina a partire dal 1808, anno di pubblicazione di «Sulla lingua e la sapienza degli indiani» di Friedrich Segel. Frutto dell'interesse crescente per l'orientalismo, i 50 volumi di «Sacred Books of the East», del filologo e studioso delle religioni Max Müller, usciti tra il 1879 e il 1910 ai quali seguiranno altre opere in ambito letterario, religioso e filosofico: gli scritti di Schopenhauer su induismo e buddismo, il celebre «Das rote Buch» di Jung del 1919–1920 o le opere di Hermann Hesse. Nel 1932, a dieci anni appena da «Siddharta», il premio Nobel per la letteratura pubblica «Pellegrinaggio in Oriente». Emble-




Oliviero Toscani.

Da scatti di mostri sacri a quelli di un altro mostro sacro, questa volta in cartellone al **m.a.x museo di Chiasso**. **«Immaginare»** è il titolo della retrospettiva dedicata ad

uno dei fotografi che più di ogni altro ha rivoluzionato il linguaggio pubblicitario degli ultimi 50 anni: Oliviero Toscani. Formatosi a Zurigo alla Kunstgewerbeschule di cui assimila appieno lo spirito innovativo, Toscani innova e stravolge i codici delle campagne dei più importanti brand internazionali con una visionarietà sconosciuta sino ad allora, senza temere di affrontare con lo stesso spirito innovatore e dissacratorio argomenti come l'aids, l'anoressia, il razzismo, la guerra. Toscani è anche questo: un fotografo che sa passare da campagne pubblicitarie per i maggiori marchi e aziende internazionali del mondo della moda, a campagne di sensibilizzazione nelle quali mette la sua creatività e il suo obiettivo al servizio di temi di grande attualità ed interesse sociale. Un impegno che declina in prima persona creando, nel 1990, la rivista «Colors» o aprendo le porte di «Fabrica» (progetto internazionale di ricerca sulla comunicazione avviato nel 1993) a giovani creativi di tutto il mondo. Al centro del suo insegnamento, quello che è al centro del suo lavoro: l'uomo. Toscani, come annota Angela Madesani, «è un osservatore, un antropologo dell'immagine. Il suo lavoro parte dall'uomo e all'uomo arriva: è un umanista del nostro tempo». L'antologica chiassese – la prima di Toscani in Svizzera – propone la proiezione di oltre 20'000 immagini, la presentazione di una cinquantina di immagini inediti del suo periodo di formazione all'allora Kunstgewerbeschule, quella di 72 stamponi di varie campagne di Benetton e di 39 numeri della rivista «Colors». «Immaginare» (accompagnato da catalogo bilingue italiano-inglese) chiuderà i battenti in gennaio.

Oliviero Toscani, Immaginare, m.a.x museo, Chiasso, fino al 4 febbraio 2018.



Cuno Amiet, *Autoritratto in rosa*, 1907.



Cuno Amiet, *Paradiso*, 1958.

Altro appuntamento imperdibile è quello dedicato dal **museo d'arte di Mendrisio a Cuno Amiet**, uno dei grandi protagonisti – con Ferdinand Hodler – della pittura svizzera della prima metà del Novecento. Prima vasta retrospettiva in Ticino e in area italiana consacrata a questo grande sperimentatore – aderisce al movimento Nabis, è tra i fondatori del gruppo Die Brücke, frequenta gli espressionisti di Der Blaue Reiter –, la rassegna presenta una settantina di dipinti e una sessantina di opere su carta che ne mettono in risalto le straordinarie qualità di colorista. Un talento precoce, il suo – dipinge il primo quadro a soli 14 anni – il cui linguaggio pittorico trova la sua espressione privilegiata nella ricchissima tavolozza, traendo dalla natura quell'armonia e quella serenità sottese a tutta la sua opera. E se c'è un paradiso in terra, quello, per Cuno Amiet, è Oschwald con il suo giardino, i suoi fiori, gli alberi di melo: ed è questa piccola Arcadia nella campagna bernese ad ispirargli tele straordinarie come «La raccolta delle mele», «Alberi in fiore» o le tre versioni di «Paradiso» (quella celebre del 1984–95, l'olio del 1900–1901 e l'ultima del 1958) esposte in mostra. Immerso nel paesaggio bucolico di Oschwald, il giardino di casa diventerà ritrovo privilegiato di grandi collezionisti, artisti come Lovis Corinth e Paul Klee di scrittori, tra i quali anche Hermann Hesse. Una serie di tele di Gauguin, Hodler, Giovanni Giacometti, Kirchner, Jawlensky, Marianne Werefkin, Macke, Matisse e Gabriele Münter completano il percorso espositivo: un raffronto puntuale e stimolante tra i dipinti di Amiet e quelli degli artisti che hanno avuto un ruolo determinante per la sua pittura.

Il paradiso di Cuno Amiet, Museo d'arte, Mendrisio, fino al 28 gennaio 2018.

Partecipate al concorso di idee sul Patrimonio!

Ufficio federale della cultura



In occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha deciso di indire un concorso in due turni.

Il primo turno, consistente in un concorso di idee, è un'opportunità per il grande pubblico di partecipare attivamente al dibattito sul patrimonio culturale fin dall'inizio dell'anno. Le abitanti e gli abitanti della Svizzera come vorrebbero fruire del patrimonio culturale, viverlo e tutelarlo? Come può il patrimonio culturale promuovere la coesione sociale? Come possono essere definite nuove forme di utilizzo e di promozione culturale? Come può essere migliorata la visibilità del contributo che il patrimonio culturale apporta ad una società degna di essere vissuta? E come può essere divulgato in maniera sostenibile e interessante?

Il primo turno è aperto a idee su come comunicare, ancorare nella consapevolezza collettiva e creare nuovi accessi al patrimonio culturale.

Il concorso si svolge attraverso una piattaforma on-line che segue l'idea dell'«intelligenza dello sciame» (swarm intelligence): le idee proposte possono essere commen-

tate, sviluppate e valutate da chiunque. L'obiettivo consiste nel raggiungere e attivare il maggior numero possibile di persone.

Nel secondo turno le idee migliori saranno concretizzate in un concorso di progetti e successivamente realizzate con il sostegno della Confederazione.

Partecipate al concorso: www.patrimoniopertutti.ch

Ecco le scadenze nel dettaglio:

- Dal 18 dicembre 2017 al 25 marzo 2018 è possibile presentare, giudicare, commentare e sviluppare le idee su una piattaforma on-line partecipativa.

- Dal 26 marzo al 9 aprile 2018 l'UFC prepara una short list. Le idee più popolari (che hanno ottenuto il maggior numero di like) superano automaticamente il turno. L'UFC ha inoltre la facoltà di inserire nella short list anche le idee che reputa interessanti ma che non hanno ottenuto un numero sufficiente di like (per esempio perché sono state presentate tardi).

- Dal 9 al 19 aprile 2018 le idee sono giudicate da un'apposita giuria e quelle che ottengono il maggior numero di punti vengono premiate.


- Il 4 maggio 2018 si svolge una festa alla quale sono invitate tutte le persone partecipanti al concorso di idee. In quell'occasione vengono festeggiati i vincitori e le vincitrici e tutti i convenuti hanno la possibilità di fare conoscenza con le persone incontrate sulla piattaforma.

- Dopo la festa l'UFC lancia un concorso di progetti sulla base delle idee premiate che resta aperto fino al 31 agosto 2018.

- I progetti migliori saranno realizzati con il sostegno dell'UFC nei due anni successivi.

In ricordo dell'architetto Oscar Hofmann

Paolo Camillo Minotti



Oscar Hofmann è qui ripreso in occasione di una escursione a Quarnei nel 2009. (Foto: Ferruccio Scossa-Romano/SABB)

Lo scorso 25 giugno è deceduto a 91 anni Oscar Hofmann, di Massagno. Di professione architetto, aveva lavorato per molti anni nello studio dell'architetto Rino Tami, di cui fu allievo privato e dal quale imparò il mestiere; negli ultimi anni di attività di Tami, quando gli impegni di professore universitario e soprattutto l'incipiente cecità resero difficile a quest'ultimo portare avanti l'attività professionale, Hofmann gestiva in pratica lo studio d'architettura del reputato architetto.

Al di fuori della cerchia professionale egli era noto soprattutto come appassionato escursionista e amante delle montagne ticinesi e della montagna in generale. Fu sin dagli anni giovanili socio attivo del Club Alpino Svizzero (CAS) e dell'UTOE (Unione ticinese operai escursionisti). Nel CAS ebbe per molti anni incarichi nel comitato, fu Capo capanna e collaborò attivamente alla progettazione, ristrutturazione e ricostruzione di varie capanne alpine d'alta quota. Fu anche membro di co-

mitato dell'associazione internazionale dei club alpini, in rappresentanza del Club alpino svizzero. Fra le capanne del CAS alla cui costruzione o ricostruzione egli collaborò ci fu quella di Campo Tencia (dopo l'incendio che la distrusse nel 1975), la seconda capanna Cristallina e la capanna Michela in Val di Blenio. Inoltre egli progettò la capanna di Quarnei, situata sull'omonimo alpe in alta Val Malvaglia e appartenente alla Società Alpinistica Bassa Blenio. Quest'ultima in modo particolare, progettata ex-novo da lui, mi è sempre piaciuta per il disegno elegante e l'inserimento esemplare nel paesaggio. Tra l'altro essa si trova in uno scenario alpino suggestivo e di rara bellezza, ideale tappa di partenza per la salita verso l'Adula.

Oscar Hofmann era una persona operosa e con molti interessi, sempre in attività. Di carattere cordiale e spiritoso, ma profondamente rispettoso del prossimo, per temperamento tendeva a vedere di preferenza il lato positivo delle cose e delle persone. Nella STAN, della quale era socio da decenni, ricoprì per diversi anni e fino al 2015 l'incarico di revisore dei conti. Era sempre un piacere accoglierlo nei nostri uffici di Locarno per l'annuale seduta di revisione, dove egli portava sempre un soffio di simpatia e benevolenza contribuendo con il suo spirito alle simpatiche discussioni con i due colleghi revisori (negli ultimi anni: Paolo Buzzi e Remo Nessi). Fino a 89 anni, quando lo vedemmo l'ultima volta di persona, egli era ancora perfettamente in forma e faceva ancora escursioni in montagna, benché si lamentasse di aver male a un ginocchio che lo faceva leggermente zoppi-care. Poi l'anno seguente la salute peggiorò e dovette essere ricoverato in un istituto per persone anziane.

Ai suoi figli e alla signora Elena Sopranzi, sua compagna di vita per lunghi anni, vadano le nostre sentite condoglianze.

Quel giorno sul Generoso

Pubblichiamo uno scritto del giornalista e scrittore Mattia Cavadini in ricordo di Giosanna Crivelli, fotografa del paesaggio e grande animatrice di azioni in difesa del territorio che ricordiamo anche a pagina 62 (Tiziano Fontana).

Mattia Cavadini

C'era nebbia, quel giorno ad Orimonto, alle pendici del Generoso. Le poche persone che camminavano sembravano avere una missione. La nostra era quella di annusare, per un attimo ancora, la presenza del maestro, morto da poco. Entrambi sapevamo che esisteva un luogo dove le sue ceneri erano state disperse e ci piaceva l'idea di ispirarle, come viatico per il futuro.

Non ci eravamo messi d'accordo, ma ci incontrammo proprio lì, sulla cima della Piancaccia, sotto i torrioni del Baraghetto, per rendere omaggio a Tita Carloni. Tu affaticata, per la battaglia che conducevi da anni, ma ostinata nel portarti appresso la valigia, custode dello strumento della tua arte.

La giornata non era propizia per fare fotografie, ma in montagna non si sa mai. Basta un momento, uno squarcio, ed ecco che il paesaggio si apre, si allarga, accoglie presenze sottili, tracce d'invisibile. Ed erano quelle tracce che tu cercavi.

Da dieci anni ti era stato diagnosticato il cancro. Fu uno shock, che però aprì una nuova strada. Da quel momento la fotografia si trasformò per te in un andare dentro il paesaggio sulle tracce di quei segni che alludevano ad altro: un senso, un simbolo, un archè, (forse) una salvezza.

Hai iniziato con il bosco, dietro casa. Lì hai scattato la prima fotografia post-diagnosi: un groviglio di rami secchi su cui un'unica foglia, rinsecchita, si tiene appesa. Quella fotografia ha spalancato un mondo. Come d'incanto hai intuito che l'arte avrebbe potuto trasformarsi in percorso di salvezza. E da lì hai intrapreso, con ostinazione, la tua nuova terapia: andare sulle tracce di quei trucioli di senso che il paesaggio ti pareva custodisse.

Da una nevicata in Val Morobbia prese origine «Neve e aghi di larice»: una fotografia che ritrae il manto nevoso nel punto in cui affiorano degli aghi di pino, lasciando intravedere, in profondità, altre esistenze, più sfocate, più sottili. Questa immagine divenne il simbolo del tuo «guardare fotografico», un guardare che «puntava» alle stratificazioni del reale, in cui erano custodite presenze nascoste (che sarebbero riemerse allo scioglimento della neve).

Poi ci fu il tributo al Generoso, una serie di scatti stupendi, dove la geometria della luce e del paesaggio

sembra voler dialogare con le tracce degli animali al pascolo, segni di esistenze non-umane che costantemente ci interrogano (additandoci modalità diverse di vivere il nostro transito terrestre).


Quel giorno sul Generoso, allorché ci incontrammo nel mare di nebbia, mi venne in mente però un'altra tua fotografia, la più mistica fra quelle che hai scattato: «Anveuda-Preda di Ganosa». In quella fotografia la nebbia si dissolve e lascia il posto ad un raggio di sole, creando un gioco di luci allusivo e misterico. In quella fotografia, pensai, era custodita la tua capacità di cogliere dentro i singoli istanti del reale le infinite allusioni al dopo e addirittura all'oltre.

Non ci dicemmo nulla, quel giorno. Eravamo lì per annusare la nebbia. Per ricordare il maestro. Ma oggi, che anche tu te ne sei andata, vorrei dirti questo, Giosanna: la tua fotografia è quanto di più aderente al mistero delle cose si possa immaginare. In essa irrompono lampi di eternità, di incanto e di estasi. Lampi che mi auguro ti accompagnino nel tuo viaggio ultraterreno.

Fotografie di Giosanna Crivelli, collezione Museo etnografico della Valle di Muggio; esposte a Casa Cantoni nel 2014 nella mostra «Il Monte Generoso nelle fotografie di Giosanna Crivelli».



Prati scoscesi del versante orientale del monte Generoso.



Nucleo di edifici rurali.

Giosanna Crivelli

Tiziano Fontana

Giosanna Crivelli è stata per molti anni membro apprezzato del Consiglio Direttivo della STAN, collaborando sulla nostra rivista con reportage fotografici richiestile e con articoli dedicati al territorio: pubblichiamo postumo, in questo numero, il suo ultimo scritto dedicato al Pian Scairolo.

Condividendo con lei il tema della difesa della Casa Rossa e del suo parco, dove vissero Hermann e Ninon Hesse, dedicammo un dossier a questo proposito sulla nostra rivista, nel 2012. Testimone di quanta condivisione spirituale traesse dai testi di Hesse è la mostra «Quel paesaggio così calmo e così eterno», allestita nel Museo Hesse, nella quale alla sue fotografie si accompagnarono citazioni del premio Nobel.

In questi anni abbiamo continuato a batterci per tentare di salvare quel luogo simbolico minacciato da una speculazione edilizia. Probabilmente è stato tutto vano, ma non potevamo esimerci dal farlo.

Di Giosanna ricorderemo la sua instancabile energia nel difendere il territorio, la sua passione civile che la portava a impegnarsi su molti fronti di resistenza alla distruttività umana che lascia sempre più ferite nel nostro paesaggio e nell'anima delle persone, il suo volto dal sorriso franco e buono, la sua sensibilità poetica. Le sue fotografie del paesaggio ticinese ci parleranno sempre anche di lei.

Hermann Hesse scrisse che «ha fallito nella vita colui che è invecchiato senza aver trovato nulla di oggettivo, nulla che stia al di sopra di se stesso e delle proprie preoccupazioni, nulla di assoluto o di divino da venerare, servendo il quale egli avrebbe dato un senso alla propria esistenza». A differenza dei tanti che falliscono, Giosanna ha percorso una via illuminata dalla bellezza della Natura e dai suoi infiniti linguaggi e da un Maestro, quale è Hesse, che ci ricorda che «all'inizio è stupore ed è stupore alla fine».



Luna piena e Monte Generoso. Fotografia di Giosanna Crivelli, collezione Museo etnografico della Valle di Muggio.

Diamo un Futuro al nostro Passato: sostieni la Società ticinese per l'arte e la natura STAN!

Il Ticino è caratterizzato da una varietà straordinaria di paesaggi e da migliaia di monumenti e opere d'arte.

Un patrimonio paesaggistico e culturale ricco di tesori poco conosciuti e spesso minacciati, che devono essere riscoperti e valorizzati. Tutta la bellezza che abbiamo ricevuto in eredità può diventare una risorsa infinita per il nostro futuro. Preservandola, tutelandola e valorizzandola possiamo aiutare il nostro Paese nella crescita culturale, civile ed economica.

Aiuta la STAN:

- diventa SOCIO**
- effettua una DONAZIONE**
- fai un LASCITO**
- abbonati alla rivista IL NOSTRO PAESE**
- diventa una SENTINELLA DEL TERRITORIO**

**Conto corrente postale (CCP) 69-862-3
STAN, via Borghese 42, 6601 Locarno,
Tel.: 091 751 16 25**

www.stan-ticino.ch

STAN
SOCIETÀ
TICINESE
PER L'ARTE
E LA NATURA